



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CASAMIA

Mod. 5440 INC
Ed. 07/2020

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320
SERVIZIO ARAGTEL – lun - gio 9-13 / 14-17 – ven: 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Casamia contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la sicurezza della tua casa e della tua famiglia.

Le garanzie sono raccolte in sezioni all'interno delle quali è possibile effettuare delle scelte di copertura nonché attivare garanzie facoltative.

Sezione Incendio e complementari contiene le garanzie per i danni che possono subire la casa e il suo arredamento provocati da incendio ma anche da altre cause quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, l'urto di un veicolo. Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: Eventi socio-politici, Eventi atmosferici, Fenomeno elettrico, Spargimenti di acqua, Ricerca del guasto in seguito a spargimento dell'acqua, Impianti fotovoltaici – solari termici.

Sezione Furto contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa. Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: Scippo, Impianti fotovoltaici – solari termici, Guasti ladri al fabbricato, Bed & Breakfast – Furto beni dei clienti, Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

Sezione Cristalli contiene le garanzie per i danni di rottura di lastre di cristallo, vetro, specchio, ecc. che fanno parte del fabbricato e del suo arredo.

Sezione Responsabilità civile verso terzi contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che potrebbero derivare se tu o la tua famiglia provocate danni ad altri. Sono previste diverse formule di garanzia le cui principali sono: garanzia Capofamiglia, che riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata; garanzia Proprietà di fabbricati, che riguarda la responsabilità civile originata dall'essere proprietario di un fabbricato.

Sezione Tutela legale garantisce le spese che puoi sostenere per l'assistenza di un legale a tutela dei tuoi interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e l'abitazione. È suddivisa in diverse garanzie, le principali sono: Garanzia Silver, che ti tutela in alcuni tipi di controversie riguardanti la vita privata quali, ad esempio, la difesa in un procedimento penale; Garanzia Gold, che ti tutela sia per le controversie previste dalla garanzia Silver sia per altre tipologie riguardanti la vita privata quali, ad esempio, le controversie di natura contrattuale, quelle contro Enti pubblici, le opposizioni a sanzioni amministrative.

Sezione Autosufficienza opera qualora un componente del nucleo familiare assicurato diventi non autosufficiente. La garanzia prevede la corresponsione di un capitale o la fruizione di prestazioni di assistenza.

Sezione Assistenza contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica quali, ad esempio, l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) o di una collaboratrice domestica. È suddivisa in 4 garanzie a tutele crescenti: Assistenza rischio ladri, Assistenza manutenzione fabbricato, Assistenza silver, Assistenza gold.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	15
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	15
 2 DURATA DELLA COPERTURA	15
 3 DISDETTA E RECESSO	16
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	17
 5 ALTRE INFORMAZIONI	18
SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI	19
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	19
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	28
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	29
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	30
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	33
SEZIONE FURTO	38
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	38
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	43
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	46
 14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	47
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	49
SEZIONE CRISTALLI	54
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	54
 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	54
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	55
 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	55
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	55

INDICE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	59
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	59
 22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	66
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	67
 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	69
 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	70
SEZIONE TUTELA LEGALE	72
 26 CHE COSA POSSO ASSICURARE	72
 27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	77
 28 CHE COSA NON È ASSICURATO	79
 29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	80
 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	80
SEZIONE AUTOSUFFICIENZA	82
 31 CHE COSA POSSO ASSICURARE	82
 32 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	83
 33 CHE COSA NON È ASSICURATO	84
 34 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	85
 35 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	85
SEZIONE ASSISTENZA	88
 36 CHE COSA POSSO ASSICURARE	88
 37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	93
 38 CHE COSA NON È ASSICURATO	93
 39 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	94
 40 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	95

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.

Non rientrano nella definizione di *animali domestici* gli animali che l'Assicurato possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del *fabbricato*. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del *fabbricato* con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonostereofoniche (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, console per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti*; attesta sia l'ammontare dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della *polizza*. Deve essere sottoscritto dal perito e dal *Contraente* (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto da Reale Mutua che statuisce la nomina del perito di Reale Mutua, del perito del *Contraente* e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le *Parti* si avvalgano della procedura di cui al punto 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

BED & BREAKFAST

Servizio di alloggio e prima colazione offerto dal *Contraente* e dal suo *nucleo familiare*, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Gli *impianti fotovoltaici* e gli *impianti solari termici* fanno parte dei *beni assicurati* solo se indicati sul *modulo di polizza*. Relativamente alla sola Sezione Furto ed esclusivamente qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta al punto 12.1.C "Forma di assicurazione") si precisa che i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e collezioni fanno parte dei *beni assicurati* solo se indicati sul *modulo di polizza*.

BENI DEI CLIENTI

L'insieme degli oggetti di uso personale di proprietà o in possesso del cliente del *Bed & Breakfast* e che il cliente stesso porta all'interno dei locali del *fabbricato* in cui è prestato il servizio.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il *box auto* separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un *fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 6.4, 11.3, 16.2, 21.10, 36.5 "Caratteristiche del *fabbricato*", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il *ricovero*, contenente le generalità dell'*Assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*; fornisce inoltre al *Contraente* indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, *sempreché sul fabbricato non sia prestata, con la presente polizza*, la garanzia di cui alla Sezione *Incendio* e complementari, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla Sezione *Furto*, qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) non rientrano nella definizione di *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di *contenuto* gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*, i *beni dei clienti*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni assicurati* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (*day hospital*) o prestazioni chirurgiche (*day surgery*) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di *cartella clinica*.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sul *modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di *fabbricato* l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al *fabbricato*.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 650

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del *Contraente* (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni assicurati* al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di *lastre* gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a *scoperto* = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo/risarcimento*
- danno 2 = € 1.600; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.440 (1.600 – 10% = € 1.440) poiché prevale lo scoperto in percentuale rispetto al minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo/risarcimento*
- danno 3 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il *limite di indennizzo/risarcimento* (€ 1.500).

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da *infortunio*.

MALFORMAZIONI – DIFETTI FISICI

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della *polizza*.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, indicata sul *modulo di polizza*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5439 INC).

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Per la Sezione Autosufficienza: coniuge, convivente more uxorio e figli conviventi con il *Contraente*, come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale*, che trova invece applicazione nella forma di assicurazione a *valore intero*.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 25.000

Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 20.000 (pari alla *Somma assicurata*)

Con la Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*, che non prevede la *Regola Proporzionale*, è possibile decidere liberamente la *somma assicurata*; l'*indennizzo* non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del *fabbricato* è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** *fabbricato* con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- **Dimora storica, attico:** *fabbricato* dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie prestate a *Valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni assicurati* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.



Esempio di applicazione della *regola proporzionale*

- *Somma assicurata* per il *fabbricato* (indicata sul *modulo di polizza*) = € 200.000
 - Valore effettivo del *fabbricato* stimato in fase di liquidazione del danno = € 250.000
 - Danno subito dal *fabbricato* = € 10.000
 - Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 9.600 riducendo l'*indennizzo* in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* aumentata del 20% ($€ 200.000 + 20\% = 240.000$) e il valore effettivo del *fabbricato* (€ 250.000)
- Vedere anche i punti 10.7 e 15.7 "Assicurazione parziale – deroga alla *regola proporzionale*"

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la *dimora abituale*.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 550 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 2.250 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Non rientra nella definizione di *scoppio* la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, sono pagate dalle *Parti* per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital/day surgery*, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di *strutture sanitarie* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del *fabbricato*, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di *fabbricato* è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il *fabbricato* non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il *fabbricato* è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'*Assicurato* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati *truffa tra le mura domestiche* gli eventi:

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiri;
- che comportino da parte dell'*Assicurato* l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*, i *beni dei clienti* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto* e i *beni dei clienti*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.



Esempio di determinazione del valore del bene (*Valore a nuovo* / *Valore allo stato d'uso*) e di scelta della somma assicurata

Per il *fabbricato* occorre far riferimento al suo *Valore a nuovo* cioè la spesa prevista per la sua integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, senza considerare il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali (se detraibili).

Per il *contenuto* occorre far riferimento sia al *Valore a nuovo* dei beni che lo compongono sia al loro *Valore allo stato d'uso*. Pertanto, relativamente a un bene facente parte del *contenuto* (ad esempio un divano), se:

- il suo *Valore a nuovo* (cioè il suo costo di rimpiazzo con un altro divano nuovo uguale oppure, se non disponibile, con un altro equivalente, comprese le spese di trasporto, di montaggio ed esclusi gli oneri fiscali se detraibili) è pari a € 500;
- il suo *Valore allo stato d'uso* (cioè il suo costo di rimpiazzo con un altro divano nuovo uguale o equivalente, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili) è pari a: A) € 350 in quanto acquistato di recente e ben tenuto; B) € 50 in quanto usurato e acquistato da tempo;

la *somma assicurata* per il divano dovrà essere:

- nel caso A) € 500 (poiché il *valore a nuovo* del divano è inferiore al doppio del suo *valore allo stato d'uso*)
- nel caso B) € 100 poiché prevale il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati* secondo quanto previsto al punto 7.1.B, 12.1.B "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*".

Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a *Valore Intero*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = A) € 40.000; B) € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 10.000

Danno indennizzato all'*Assicurato*:

- caso A) = € 10.000. L'*indennizzo* non subisce riduzione in quanto la *somma assicurata* è pari al valore effettivo del *contenuto*. Non si applica quindi la *Regola proporzionale*.
- caso B) = € 6.000. L'*indennizzo* si riduce in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* aumentata del 20% (€ 20.000 + 20% = 24.000) e il valore effettivo del *contenuto* (€ 25.000)

Esempio di applicazione della garanzia confrontando le Forme di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto* / *Valore intero*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 10.000

Danno indennizzato all'*Assicurato*:

- = € 10.000 se si è scelto di assicurare il *contenuto* con la forma "*Primo rischio assoluto*"
- = € 6.000 se si è scelto di assicurare il *contenuto* con la forma "*Valore Intero*"

Con la Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*, che non prevede la *Regola Proporzionale*, è possibile decidere liberamente la *somma assicurata*.

Scegliendo la Forma di assicurazione a *Valore Intero* è invece necessario che la *somma assicurata* corrisponda sempre al valore effettivo dei *beni assicurati* per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'*indennizzo* (vedere anche l'esempio di applicazione nella definizione di *regola proporzionale*).

A parità di *somma assicurata* il costo della forma a "*Primo rischio assoluto*" è superiore a quello della forma a "*Valore intero*".

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua per la definizione degli *indennizzi*, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui Reale Mutua od il *Contraente* si avvalgano della procedura di cui al punto 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE*/ASSICURATO



1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2. DURATA DELLA COPERTURA



2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto regolato al punto 27.2 "Inizio e termine della garanzia".



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'*assicurazione* inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della *polizza* sia riportato "Sì". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'*assicurazione* termina alla data indicata sulla *polizza*, senza obbligo di invio di disdetta.

3.2 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale,

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il *Contraente* sceglie di recedere contestualmente dall'*assicurazione*, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

Pertanto la parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$

4. INFORMAZIONI SUL *PREMIO*



4.1 INFORMAZIONI SUL *PREMIO*

Il *premio* deve essere pagato al rilascio della *polizza*. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

Il *premio* è comprensivo di imposte.

4.2 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

4.3 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(operante qualora venga indicato "Sì" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, sempreché siano state pagate almeno tre annualità.

In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le *franchigie*, verranno comunque aumentati del 2%.

5. ALTRE INFORMAZIONI



5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'*assicurazione* – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di *assicurazione* – vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sul *modulo di polizza* sia per la nuova abitazione.

5.3 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.4 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del *sinistro*.

5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da:

- 1 *incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio*. Per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto, altrimenti non rientranti tra i *beni assicurati*;
- 2 caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
- 3 urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- 4 fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente Sezione;
- 5 caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- 6 mancata o anormale produzione di freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero. Questa garanzia indennizza esclusivamente i danni subiti da provviste alimentari conservate in frigoriferi o congelatori e opera:
 - a condizione che il danno sia conseguente a *sinistro* indennizzabile ai sensi dei punti da 1 a 5 del presente punto 6.1.A "Rischio assicurato" o della Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico" (se attivata);
 - con il *limite di indennizzo* di € 200 per *annualità assicurativa*.

B Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle *somme assicurate*, le spese documentate sostenute per:

- 1 rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *fabbricato*. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il *fabbricato* e/o il *contenuto*;
- 2 sostituire o riparare *fissi e infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*; la garanzia non opera per i *fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il *fabbricato* e/o il *contenuto*;
- 3 la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice o da tecnico specializzato e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

Qualora la dispersione di gas sia accertata da tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice, questa garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 200.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del *fabbricato*. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 3% della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per il *fabbricato*, con il minimo di € 1.000.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrate, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino;
- con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 (questo *scoperto* assorbe - in caso di coesistenza - lo *scoperto* precedentemente indicato per il caso di intervento di tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice);
- con il *limite di indennizzo* del 3% della *somma assicurata* per il *fabbricato*, sino a un rimborso massimo di € 1.000 per *annualità assicurativa*.

La garanzia del presente punto 3 opera solo nel caso sia assicurato il *fabbricato*;

- 4 i danni materiali e diretti, causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario e oggetti personali, *preziosi*, denaro e *valori*, di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- sia assicurato il *contenuto*;
- *sia prestata per una dimora abituale* e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 10% della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per il *contenuto*;

- 5 vitto e trasferimento dell'*Assicurato* in occasione di sopralluoghi ai *beni assicurati* per accertare e definire i danni indennizzabili.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- sia assicurato il *contenuto*;
- *sia prestata per una dimora saltuaria* e con il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 10% della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per il *contenuto*;

- 6 riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati:

- per ordine dell'Autorità;
- dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il *fabbricato* e/o il *contenuto*.

- C Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate, a seguito di *sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- 1 demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro* (escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto 6.1.B.3 "Rischio assicurato - ricerca del guasto in caso di dispersione di gas" e nella condizione facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua"), con il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 10% della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per i *beni assicurati* colpiti da *sinistro*;
- 2 rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso, con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

- D Reale Mutua riconosce:

- 1 in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'*indennizzo*, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*. Relativamente alle Condizioni facoltative D "Spargimenti di acqua" ed E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua", l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione.

L'indennità non sarà riconosciuta per la garanzia di cui al punto 6.1.E "Rischio assicurato - danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di cose" e per la Condizione facoltativa C "Fenomeno Elettrico";

- 2 nei limiti della *somma assicurata*, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di *incendio* subito dall'autovettura di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* custodita nel *box auto*.

La garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con contratto assicurativo di Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua ma che non preveda anche la copertura per i danni da *incendio*.

E Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *massimale*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *incendio, esplosione e scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il *massimale* e non oltre il 10% del *massimale* stesso.

Per la presente garanzia operano i punti: 23.1.A.1 (esclusione per danni derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato), 23.1.A.3, (esclusione per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia) 23.1.A.4 (esclusione per danni conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo) "Rischi esclusi", il punto 23.2 "Persone non considerate terzi", il punto 22.1 "Massimali e limiti di risarcimento – pluralità di Assicurati" nonché i punti 25.1 "Obblighi in caso di sinistro", 25.2 "Gestione delle vertenze del danno - spese legali" e 25.3 "Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri" riguardanti la liquidazione del risarcimento.

F Le garanzie di cui al presente punto 6.1 "Rischio assicurato" operano anche se gli eventi sono causati con:

- colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

6.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

(questa garanzia è alternativa al punto 6.1.A "Rischio assicurato")

Reale Mutua, nei casi di responsabilità del *Contraente* e/o Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce, nei limiti della *somma assicurata*, i danni materiali direttamente causati al *fabbricato* tenuto in locazione dall'Assicurato provocati dagli eventi indicati al precedente punto 6.1.A "Rischio assicurato".

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 6.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate ai punti 6.1.B.6 (danni arrecati ai *beni assicurati* per impedire le conseguenze degli eventi garantiti) e 6.1.C (demolizione e sgombero dei residui del *sinistro*, ricollocazione del *contenuto* illeso), eventualmente sostenute dall'Assicurato a seguito di *sinistro* risarcibile ai sensi del presente punto 6.2 "Rischio locativo del *fabbricato*".

La presente garanzia opera a condizione che sul *modulo di polizza* sia stata attivata l'opzione "Rischio locativo del *fabbricato*" con l'indicazione della relativa *somma assicurata*, e prevede l'applicazione della *regola proporzionale*, secondo quanto previsto al punto 10.7 "Assicurazione parziale - deroga alla *regola proporzionale*".

6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 8.2 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A EVENTI SOCIO-POLITICI

Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali e diretti ai *beni assicurati* verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*; per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto, altrimenti non rientranti tra i *beni assicurati*.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di *furto*, la presente Condizione facoltativa A è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;
 - 2 di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di *furto* salvo quanto sopra precisato relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri;
 - 3 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;
 - 4 di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del *fabbricato* assicurato;
 - 5 avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
 - 6 di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di *atti di terrorismo*.
- La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa A opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*. I danni verificatisi in conseguenza di *atti di terrorismo* sono garantiti con il *limite di indennizzo* del 50% della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

B EVENTI ATMOSFERICI

1 VENTO E GRANDINE

Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* (compresi i *fabbricati* aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al *fabbricato*) da:

- a grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b bagnamento verificatosi all'interno del *fabbricato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto 1.a della presente Condizione facoltativa B.
- c Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1.C.1 (Rischio assicurato - demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*), Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per rimuovere e trasportare alberi caduti di proprietà dell'*Assicurato* presenti in parchi o giardini di pertinenza del *fabbricato* assicurato.

La presente garanzia opera:

- a condizione che gli alberi siano caduti in occasione di *sinistro* indennizzato per danni occorsi ai *beni assicurati* ai sensi del punto 1.a della presente Condizione facoltativa B;
- con il *limite di indennizzo* di € 3.000 per *annualità assicurativa*.

Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non indennizza:

d i danni causati da:

- 1 intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
- 2 accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
- 3 mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 4 gelo, cedimento o franamento del terreno.

Gli eventi di cui ai precedenti punti 1.d.1, 1.d.2, 1.d.3, 1.d.4 della presente Condizione facoltativa B non saranno garantiti anche se verificatisi a seguito di grandine, vento e quanto da esso trasportato e anche se hanno comportato rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo;

e i danni subiti da:

- 1 piscine, reti metalliche flessibili o elettrosaldate ancorate a palificazioni infisse nel terreno, insegne e simili installazioni esterne;
- 2 vetrate e lucernari in genere. L'esclusione del presente punto vale solo per i danni causati da vento e quanto da esso trasportato; rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine o i danni da bagnamento, derivanti da rotture e lesioni causate da grandine e subite dal tetto o dalle pareti, di cui al precedente punto 1.b (Bagnamento all'interno del *fabbricato*) della presente Condizione facoltativa B;
- 3 *fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- f limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *fabbricato*, i danni subiti:
- 1 da serramenti di ogni tipo, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
 - 2 dal *contenuto*.
- g limitatamente ai *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, i danni subiti:
- 1 da manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento.
- Rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine entro i *limiti di indennizzo* di cui al successivo punto 1.l (*scoperto* del 30% con il minimo di € 350 e con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*) della presente Condizione facoltativa B;
- 2 dal *contenuto*.
- La garanzia opera:
- h con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 350. Questo *scoperto* si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti 1.i, 1.l della presente Condizione facoltativa B;
- i con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 350, limitatamente a danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato subiti da *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, alle da tettoie e da tende rigidamente fissate al *fabbricato*;
- l con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 350 e con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, limitatamente a danni provocati dalla grandine subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto e da manufatti di materia plastica. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni indicati al precedente punto 1.f (limitazioni relative a tettoie e tende rigidamente fissate al *fabbricato*) della presente Condizione facoltativa B.
- I *limiti di indennizzo* del presente punto 1.l non si applicano a serramenti di ogni tipo e tapparelle in materia plastica per i quali è mantenuto lo *scoperto* base di cui al precedente punto 1.h (10% con il minimo di € 350) della presente Condizione facoltativa B.

2 SOVRACCARICO NEVE

Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al *fabbricato* e al *contenuto*.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* non rientrante nei casi previsti dal presente punto 2 "Sovraccarico neve" non costituisce crollo.

Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- 1 da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- 2 ai *fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento e al loro *contenuto*; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del *fabbricato*;
- 3 a lucernari, vetrate e serramenti di ogni tipo, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
- 4 alle pensiline, alle tettoie e ai *box auto* non totalmente in muratura e al loro *contenuto*;
- 5 ai *fabbricati* in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono;
- 6 da scivolamento della neve.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 200;
- con il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 30% della *somma assicurata* per *fabbricato* e *contenuto*.

C FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da *fenomeno elettrico*:

- 1 agli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del *fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
- 2 a elettrodomestici, *apparecchiature elettroniche* o altri apparecchi elettrici, esistenti all'interno del *fabbricato* e facenti parte del *contenuto*.

Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni assicurati*.

La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa C opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro*, limitatamente agli impianti al servizio delle piscine.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

(annulla e sostituisce, limitatamente ai soli *sinistri* da *fenomeno elettrico* riguardanti le *apparecchiature elettroniche*, quanto previsto al punto 10.5.B "Determinazione del danno")

Per le *apparecchiature elettroniche* non riparabili si stima il *valore a nuovo* al netto del valore ricavabile dai residui.

Qualora sul mercato non siano più reperibili *apparecchiature elettroniche* uguali o equivalenti a quelle danneggiate, si conviene che non costituisce miglioria, e sarà quindi indennizzato, il rimpiazzo con altra *apparecchiatura elettronica* analoga, ma con caratteristiche immediatamente superiori.

Per le *apparecchiature elettroniche* riparabili, il danno indennizzabile è determinato dal costo di riparazione, dedotto il valore ricavabile dai residui.

L'*apparecchiatura elettronica* è considerata convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararla (al netto del valore dei residui) sono superiori al suo *valore a nuovo* al netto del valore dei residui.

Al danno così determinato si applica lo *scoperto* oppure il minimo di *scoperto / franchigia* indicata sul *modulo di polizza* basandosi sul tempo trascorso fra la data del *sinistro* e la data di acquisto dell'*apparecchiatura elettronica*, secondo la tabella sotto riportata.

Data del <i>sinistro</i>	Determinazione dell' <i>indennizzo</i>
fino a 2 anni dalla data di acquisto dell' <i>apparecchiatura elettronica</i>	<i>franchigia</i> indicata sul <i>modulo di polizza</i>
da 2 a 3 anni dalla data di acquisto dell' <i>apparecchiatura elettronica</i>	<i>scoperto</i> del 40% con il minimo indicato sul <i>modulo di polizza</i> alla voce <i>franchigia</i>
da 3 a 4 anni dalla data di acquisto dell' <i>apparecchiatura elettronica</i>	<i>scoperto</i> del 60% con il minimo indicato sul <i>modulo di polizza</i> alla voce <i>franchigia</i>
da 4 a 5 anni dalla data di acquisto dell' <i>apparecchiatura elettronica</i>	<i>scoperto</i> del 70% con il minimo indicato sul <i>modulo di polizza</i> alla voce <i>franchigia</i>
oltre 5 anni dalla data di acquisto dell' <i>apparecchiatura elettronica</i>	<i>scoperto</i> del 80% con il minimo indicato sul <i>modulo di polizza</i> alla voce <i>franchigia</i>

La data di acquisto dell'*apparecchiatura elettronica* deve essere comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, fattura / ricevuta / scontrino fiscale).

In assenza di tale idonea documentazione, la data di acquisto dovrà essere stimata sulla base della tipologia dell'*apparecchiatura elettronica* danneggiata; in tal caso si stabilisce convenzionalmente che al danno si applica uno *scoperto* non inferiore al 40% oppure il minimo di *scoperto / franchigia* indicata sul *modulo di polizza* quando essa risulti di importo superiore allo *scoperto*.

Per le *apparecchiature elettroniche* (al momento del *sinistro*) fuori uso o inutilizzabili non è previsto alcun *indennizzo*.

D SPARGIMENTI DI ACQUA

- 1 Reale Mutua indennizza, con il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *sinistro*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da spargimento di acqua:
- a proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio dell'edificio coincidente con il *fabbricato* o di cui il *fabbricato* fa parte e lesionatisi a seguito di:
 - rottura accidentale;
 - gelo. Questa garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 (o della superiore *franchigia* indicata sul *modulo di polizza* per la presente Condizione facoltativa D) e con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro*, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
 - b derivante da *occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1.a della presente Condizione facoltativa D;
 - c conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *fabbricato*;
 - d derivante da *occlusioni*, verificatesi in pluviali e grondaie del *fabbricato*, *esclusivamente* se provocate da neve o grandine;
 - e verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria. Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro*, limitatamente ai casi di trabocco e rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - f conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel *fabbricato*. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.
Questa garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 1.000 per *sinistro*.
La garanzia di cui al presente punto 1 della Condizione facoltativa D opera con l'applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*.
- 2 Reale Mutua indennizza, con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro* e *annualità assicurativa*, i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico.
La garanzia di cui al presente punto 2 della Condizione facoltativa D opera:
- *esclusivamente* quando i danni siano riconducibili a *occlusioni* verificatesi in pluviali e grondaie del *fabbricato* e provocate da causa diversa da neve o grandine;
 - con applicazione di una *franchigia* di € 300.
- 3 Reale Mutua rimborsa il maggior costo della bolletta derivante da un consumo anomalo di acqua provocato da una perdita in un impianto di cui al precedente punto 1.a della presente Condizione facoltativa D, anche qualora la perdita avvenga in un tratto di tubazione interrato.
La garanzia opera purchè:
- a la perdita derivi da rottura accidentale dell'impianto comprovata da documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione di tale perdita;
 - b la perdita si verifichi in un *fabbricato* adibito a *dimora abituale* che sia classificabile come "Villa o abitazione monofamiliare" oppure come "Villa plurifamiliare" in base alla definizione "*Tipo di fabbricato*";
 - c il costo della bolletta interessata dal *sinistro* superi di almeno il 75% la media aritmetica degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del *sinistro*.
- Il maggior costo indennizzabile dalla presente garanzia è dato dalla differenza fra il costo della bolletta interessata dal *sinistro* e la media degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del *sinistro*.
La garanzia di cui al presente punto 3 della Condizione facoltativa D opera con il *limite di indennizzo* di € 250 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.
- 4 Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni (esclusioni valide per tutte le garanzie previste ai precedenti punti 1, 2, 3 della presente Condizione facoltativa D):
- a dovuti a umidità, stillicidio;
 - b derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto ai precedenti punti 1.d e 2 della presente Condizione facoltativa D);

- c derivanti da rotture o da *occlusioni* di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
 - d derivanti da rotture o da *occlusioni* di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, *box auto*, etc.) facenti parte del *fabbricato* (questa esclusione non si applica alla garanzia di rimborso del maggior costo della bolletta dell'acqua prevista al precedente punto 3 della presente Condizione facoltativa D);
 - e derivanti da rotture causate da gelo:
 - a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *fabbricato*;
 - avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;
 - f provocati da *impianti solari termici*. L'esclusione del presente punto 4.f non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la Condizione facoltativa F "*Impianti fotovoltaici – solari termici*".
- 5 Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. L'esclusione del presente punto 5 non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la Condizione facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua".

E RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA

(operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato*)

Reale Mutua rimborsa in caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla Condizione facoltativa D "Spargimenti di Acqua" o, se assicurata, alla Garanzia "Proprietà di *Fabbricati*" della Sezione Responsabilità civile verso terzi (relativamente al solo *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*), le spese sostenute per:

- 1 ricercare la rottura, riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), che hanno dato origine allo spargimento di acqua, purchè esse siano:
 - a collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* assicurato;
 - b collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, *box auto*, etc.) facenti parte del *fabbricato*. Solo per questo caso la garanzia opera anche qualora la fuoriuscita di acqua determini unicamente tracce visibili sulla superficie del *fabbricato* riconducibili allo spargimento di acqua stesso;
 - c tubazioni interrate, al servizio del *fabbricato*, non comprese al precedente punto 1.b. Solo per questo caso la garanzia opera anche in assenza di danno da spargimento di acqua indennizzabile;
- 2 demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- 3 sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*;
- 4 eliminare le *occlusioni* che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "canal jet").

La garanzia del presente punto 4 della Condizione facoltativa E:

- non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- opera con il *limite di indennizzo* di € 250 per *sinistro* e di € 750 per *annualità assicurativa*.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del *fabbricato*

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate ai precedenti punti 1.a, 1.b della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- con applicazione della *franchigia* indicata sul *modulo di polizza*;
- con il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per *annualità assicurativa* del 3‰ della *somma assicurata* per il *fabbricato*, con il minimo di € 1.500, fermo quanto indicato al precedente punto 4 della presente Condizione facoltativa E.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto 1.c della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni suindicate;

- con applicazione dello *scoperto* del 20% con il minimo di € 500;
- con il *limite di indennizzo* pari al 3‰ della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per il *fabbricato*, con il massimo di € 2.500 per *annualità assicurativa*.

F IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI

(operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato*)

Reale Mutua estende all'*impianto fotovoltaico* e/o all'*impianto solare termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *fabbricato* assicurato le garanzie indicate:

- 1 ai punti: 6.1.A.1 (Rischio assicurato - danni causati da *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, ecc.), 6.1.A.2 (Rischio assicurato - danni causati da caduta di aeromobili, ecc.), 6.1.A.3 (Rischio assicurato - danni causati da urto di veicoli stradali), 6.1.A.4 (Rischio assicurato - danni causati da fumi, gas, ecc.), 6.1.A.5 (Rischio assicurato - caduta di ascensori, ecc.). Queste garanzie sono prestate, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 200 e nei limiti della *somma assicurata*;
- 2 al punto 6.1.B.6 (Rischio assicurato - danni arrecati ai *beni assicurati* per impedire le conseguenze degli eventi garantiti). Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 200 e nei limiti della *somma assicurata*;
- 3 al punto 6.1.C.1 (Rischio assicurato - demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*). Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con il *limite di indennizzo per sinistro* del 10% della *somma assicurata*;
- 4 al punto 6.1.D.1 (Rischio assicurato - *danni indiretti*). Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, nei limiti della *somma assicurata*;
- 5 al punto 6.1.E (Rischio assicurato - danni, di cui l'*Assicurato* è civilmente responsabile, provocati a cose di terzi da *incendio*, *esplosione*, *scoppio* di cose dell'*Assicurato*). Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, fino alla concorrenza del *massimale*. Tale *massimale* non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dal punto 6.1.E "Rischio assicurato" sopradescritto;
- 6 alla Condizione facoltativa A "Eventi socio – politici", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 300 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 70% della *somma assicurata*;
- 7 al punto 1 della Condizione facoltativa B "Eventi atmosferici – Vento e grandine", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 70% della *somma assicurata*;
- 8 al punto 2 della Condizione facoltativa B "Eventi atmosferici – Sovraccarico neve", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 70% della *somma assicurata*;
- 9 alla Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro* del 15% della *somma assicurata*;
- 10 alla Condizione facoltativa D "Spargimenti di acqua", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 200 ed entro la *somma assicurata*.
Limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati da gelo e originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro* si applica, oltre allo *scoperto* sopradescritto, il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro*. Questo *limite di indennizzo* non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dalla Condizione facoltativa D "Spargimenti di acqua";
- 11 alla Condizione facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli *impianti fotovoltaici – solari termici*, con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% con il minimo di € 200 e con il *limite di indennizzo per sinistro* e per *annualità assicurativa* del 3‰ del totale delle *somme assicurate* per il *fabbricato* e per gli *impianti fotovoltaici – solari termici*. Questo *limite di indennizzo* non può essere

inferiore a € 1.500 e non si cumula con quello previsto dalla condizione facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua".

Ove non diversamente specificato, tali garanzie operano quindi anche per l'*impianto fotovoltaico e/o solare termico* con le medesime modalità che la *polizza* prevede per il *fabbricato* in relazione alle garanzie stesse.

In relazione alle garanzie sopraindicate vale quanto previsto al punto 6.1.F "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati".

Oltre a quanto previsto dal punto 8.2 "Rischi sempre esclusi" e ad integrazione di quanto previsto dalla *polizza* si precisa che Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianti fotovoltaici – solari termici* installati in luoghi diversi dal tetto del *fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- *impianti fotovoltaici - solari termici* installati sopra tettoie, *box auto*, recinzioni e altre pertinenze del *fabbricato* assicurato;
- *impianti fotovoltaici - solari termici* installati sul tetto di *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- *impianti fotovoltaici - solari termici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto fotovoltaico – solare termico*.

6.4 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Qualora le garanzie siano prestate su una porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 6.4 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

A La forma di assicurazione prevista è:

- 1 per il *fabbricato* / rischio locativo del *fabbricato*: *Valore intero*;
- 2 per il *contenuto*: *Valore intero* o *Primo rischio assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
- 3 per la garanzia di cui al punto 6.1.E "Rischio assicurato – danni, di cui l'*Assicurato* è civilmente responsabile, provocati a cose di terzi da *incendio, esplosione, scoppio* di cose dell'*Assicurato*": *Primo rischio assoluto*;
- 4 per gli *impianti fotovoltaici* e gli *impianti solari termici*: *Primo rischio assoluto*.

B Il valore per:

- 1 il *fabbricato*, il *rischio locativo del fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici* e gli *impianti solari termici* è determinato dal *valore a nuovo*;

- 2 il *contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* con le seguenti eccezioni:
- a per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria è determinato dal *valore commerciale*;
 - b per i *valori* è determinato dal *valore nominale*.



8. CHE COSA NON È ASSICURATO

8.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa, i danni:

A causati da:

- 1 scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*;
- 2 atti vandalici o dolosi, salvo quanto indicato al punto 6.1.F "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati", assicurabili con la Condizione facoltativa A "Eventi socio-politici";

B di *fenomeno elettrico* anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*, assicurabili con la Condizione facoltativa C "*Fenomeno elettrico*".

8.2 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- B causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato al punto 6.1.F "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");
- D causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti;
- E causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla Condizione facoltativa D "Spargimenti di Acqua";
- F di smarrimento o *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione (salvo quanto previsto al punto 6.1.B.2 "Rischio assicurato – riparazione *fissi e infissi* danneggiati dai ladri");
- G subiti da macchine o impianti in conseguenza di *scoppio* verificatosi negli stessi, quando lo *scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata*.

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.6	Danni a provviste da mancata o anormale produzione di freddo	---	---	€ 200 per <i>annualità assicurativa</i>
B.3	Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	---	---	3‰ della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> per <i>annualità assicurativa</i> , con il minimo di € 1.000
	Se dispersione accertata da tecnico specializzato non incaricato da azienda erogatrice	---	10% con il minimo di € 200	
	Se dispersione riguarda tubazioni interrate	---	20% con il minimo di € 500	3‰ della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> , con il massimo di € 1.000, per <i>annualità assicurativa</i>
B.4	beni portati in locali di villeggiatura	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> , per <i>sinistro</i>
B.5	Vitto e trasferimento per sopralluoghi ai <i>beni assicurati</i> per accertare e definire i danni	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> , per <i>sinistro</i>
C.1	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>sinistro</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> relativa ai <i>beni assicurati</i> colpiti da <i>sinistro</i>
C.2	Rimuovere e depositare presso terzi il <i>contenuto</i> illeso	---	---	€ 1.500 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
D.1	<i>Danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>indennizzo</i> (rimborso forfettario)
D.2	Incendio dell'autovettura nel <i>box auto</i>	---	---	€ 1.000 (indennità fissa)
E	<i>Cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio</i>	---	---	<i>Massimale</i>
	Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	---	---	10% del <i>massimale</i>

PUNTO 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	EVENTI SOCIO-POLITICI	Indicata su modulo di polizza	— — —	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	Atti di terrorismo	Indicata su modulo di polizza	— — —	50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto
B.1	EVENTI ATMOSFERICI Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	— — —	10% con il minimo di € 350 (punto B.1.h)	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	B.1.c Rimuovere e trasportare alberi caduti in occasione di sinistro	— — —	— — —	€ 3.000 per annualità assicurativa
	B.1.i Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	— — —	30% con il minimo di € 350	Somma assicurata per il fabbricato
	B.1.l Grandine su lastre in fibrocemento, cemento amianto, manufatti in materia plastica	— — —	30% con il minimo di € 350	€ 2.000 per sinistro e per annualità assicurativa
B.2	EVENTI ATMOSFERICI Sovraccarico neve	— — —	10% con il minimo di € 200	30% della somma assicurata per fabbricato e contenuto, per sinistro
C	FENOMENO ELETTRICO (eccetto apparecchiature elettroniche)	Indicata su modulo di polizza	— — —	Somma assicurata per fabbricato e/o contenuto
	apparecchiatura elettronica: data sinistro fino a 2 anni dalla data di acquisto	Indicata su modulo di polizza	— — —	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 2 a 3 anni dalla data di acquisto	— — —	40% con minimo indicato sul modulo di polizza alla voce franchigia	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 3 a 4 anni dalla data di acquisto	— — —	60% con minimo indicato sul modulo di polizza alla voce franchigia	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 4 a 5 anni dalla data di acquisto	— — —	70% con minimo indicato sul modulo di polizza alla voce franchigia	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro oltre 5 anni dalla data di acquisto	— — —	80% con minimo indicato sul modulo di polizza alla voce franchigia	
	Impianti al servizio delle piscine	Indicata su modulo di polizza	— — —	€ 5.000 per sinistro

PUNTO 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
D	SPARGIMENTI DI ACQUA (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	Indicata su <i>modulo di polizza</i>	— — —	€ 30.000 per <i>sinistro</i>
	D.1.a Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 250 (o superiore <i>franchigia</i> indicata su <i>modulo di polizza</i>)	— — —	€ 2.500 per <i>sinistro</i>
	D.1.e Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	Indicata su <i>modulo di polizza</i>	— — —	€ 2.000 per <i>sinistro</i>
	D.1.f Rottura accidentale apparecchi domestici	Indicata su <i>modulo di polizza</i>	— — —	€ 1.000 per <i>sinistro</i>
	D.2 Acqua piovana	€ 300	— — —	€ 1.500 per <i>annualità assicurativa</i>
	D.3 Maggior costo in bolletta per consumo anomalo di acqua	— — —	— — —	€ 250 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA Tubazioni indicate ai punti E.1.a, E.1.b	Indicata su <i>modulo di polizza</i>	— — —	3‰ della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> , con il minimo di € 1.500, per <i>sinistro</i> ed <i>annualità assicurativa</i>
	Tubazioni indicate al punto E.1.c	— — —	20% con il minimo di € 500	3‰ della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> con il massimo di € 2.500, per <i>annualità assicurativa</i>
	E.4 Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le <i>occlusioni</i>)	Indicata su <i>modulo di polizza</i>	— — —	€ 250 per <i>sinistro</i> € 750 per <i>annualità assicurativa</i>
F	IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI F.1 <i>incendio</i> , ecc.; caduta aeromobili, ecc.; urto veicoli; fumi, gas, ecc.; caduta ascensori, ecc. F.2 danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti	— — —	5% con il minimo di € 200	<i>Somma assicurata</i>
	F.3 demolizione, sgombero e trasporto dei residui del <i>sinistro</i>	— — —	— — —	10% della <i>somma assicurata</i> per <i>sinistro</i>
	F.4 <i>danni indiretti</i>	— — —	— — —	<i>Somma assicurata</i>
	F.5 danni a cose di terzi da <i>incendio</i> , <i>esplosione</i> , <i>scoppio</i> di cose dell'Assicurato	— — —	— — —	<i>Massimale</i>
	F.6 garanzie di cui alla Cond. fac. A "Eventi socio-politici"	— — —	5% con il minimo di € 300	70% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i>
	F.7 garanzie di cui alla Cond. fac. B.1 "Eventi atmosferici – vento e grandine"	— — —	10% con il minimo di € 500	70% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i>
	F.8 garanzie di cui alla Cond. fac. B.2 "Eventi atmosferici – sovraccarico neve"	— — —	10% con il minimo di € 500	70% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i>
	F.9 garanzie di cui alla Cond. fac. C "Fenomeno elettrico"	— — —	5% con il minimo di € 500	15% della <i>somma assicurata</i> per <i>sinistro</i>

PUNTO 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
F	F.10 garanzie di cui alla Cond. fac. D "Spargimenti di acqua"	— — —	5% con il minimo di € 200	<i>Somma assicurata.</i> Solo per danni provocati da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: € 2.500 per sinistro (non cumula con il limite di indennizzo previsto per lo stesso tipo di danno dalla Cond. fac. D "Spargimenti di acqua")
	F.11 garanzie di cui alla Cond. fac. E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua"	— — —	5% con il minimo di € 200	3‰ del totale delle somme assicurate per il fabbricato e gli impianti fotovoltaici – solari termici, con il minimo di € 1.500, per sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla Cond. fac. E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua")

10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

- D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- E denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- F conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
- G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle *Parti*;
- B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito *atto di nomina*.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 7.1.B "Valore dei *beni assicurati*";
- E procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo *atto conclusivo di perizia*, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 10.3.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito *verbale di perizia*, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti D e E del presente punto 10.4 sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel *verbale di perizia* definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 7.1 "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

A per il *fabbricato* gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;

B per il *contenuto*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti d'indennizzo* previsti dalla *polizza*.

Limitatamente ai soli *sinistri* da *fenomeno elettrico* riguardanti le *apparecchiature elettroniche* il danno è invece determinato, a parziale deroga di quanto indicato nel presente punto B, applicando i criteri indicati al punto 6.3.C "*Fenomeno elettrico* – Determinazione del danno";

C per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il *valore commerciale*;

D per i *valori*, si stima il *valore nominale*.

Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

10.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

A Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

B l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'*indennizzo* è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A Quando è operante la forma di assicurazione a *Valore intero* e dalle stime effettuate risulta che il valore del *fabbricato* e del *contenuto*, presi separatamente, eccedono al momento del *sinistro*, di oltre il 20% le rispettive *somme assicurate*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra le *somme assicurate* maggiorate del predetto 20% e i valori effettivi del *fabbricato* e del *contenuto*.

B Qualora le seguenti informazioni, riportate sul *modulo di polizza*:

- *Superficie in mq*;
- *Tipo di fabbricato*;
- *Qualità delle finiture*;
- *Anno/periodo di costruzione/ristrutturazione integrale*;

fornite dal *Contraente* e riguardanti il *fabbricato* risultino corrette Reale Mutua, per la Sezione *Incendio* e complementari, rinuncia all'applicazione della *Regola proporzionale* e del precedente punto A per i danni che colpiscono il *fabbricato* e il cui ammontare è uguale o inferiore a € 5.000. In caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di *sinistro* non verrà applicata alcuna riduzione proporzionale dell'*indennizzo* e/o una modifica del *premio*.

10.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e quanto previsto ai punti 6.1.C (Rischio assicurato - demolizione e sgombero dei residui del *sinistro*, ricollocazione del *contenuto* illeso) e 6.1.D.1 (Rischio assicurato - *danni indiretti*), Reale Mutua non è tenuta a pagare somma maggiore della *somma assicurata*.

10.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle *Parti* un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 8.2.C, (Rischi sempre esclusi - danni causati o agevolati con dolo).

Fermo quanto sopra, limitatamente alla garanzia prestata per la partita *fabbricato nella presente sezione*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

A entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;

B entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto A del presente punto 10.10, determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 10.5 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Entro i termini di cui al presente punto 10.10.B sono inoltre indennizzate le spese documentate eventualmente sostenute dall'*Assicurato* riguardanti l'allestimento del ponteggio necessario per la riparazione del danno.

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'*indennizzo* potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.



Esempio di pagamento dell'*indennizzo* in caso di garanzia prestata per la partita *fabbricato* e di ricostruzione/ sostituzione ritardata delle parti danneggiate

Il danno subito dal *fabbricato* (ad esempio il rifacimento di un pavimento in parquet) è stimato applicando i seguenti criteri:

- Valore del danno al *fabbricato* determinato secondo il criterio del *valore a nuovo* = € 5.000
(Il criterio del *valore a nuovo* considera la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento, con le stesse caratteristiche)
- Valore del danno al *fabbricato* determinato secondo il criterio del *valore allo stato d'uso* = € 3.000
(Il criterio del *valore allo stato d'uso* considera sempre la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento con le stesse caratteristiche applicando però un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ecc. del pavimento stesso)

L'*indennizzo* sarà di conseguenza pagato con le seguenti modalità:

- € 3.000 (cioè il danno determinato secondo il *valore allo stato d'uso*) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione
- € 2.000 (€ 5.000 - € 3.000, cioè la differenza fra il danno determinato secondo il *valore a nuovo* e quello determinato secondo il *valore allo stato d'uso*) entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta costruzione a nuovo del pavimento (purché tale costruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione)

10.11 RECUPERO DEI *BENI ASSICURATI RUBATI*

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni assicurati* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo*.

SEZIONE *FURTO*

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e *alle* ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate* e fermo quanto previsto al punto 12.7 "*Limiti di indennizzo*" riferiti al *contenuto*", i danni materiali e diretti derivati da:

1 *furto*:

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 12.1.C "*Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati*";

custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali del *fabbricato*:

- a violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

2 *rapina*:

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 12.1.C "*Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati*";

custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, avvenuta nei locali del *fabbricato* stesso, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

- 3 *furto* commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia – a parziale deroga dei punti 13.1.C.2 "*Rischi esclusi - danni commessi da persone che abitano con il Contraente ecc.*", 13.1.C.3 "*Rischi esclusi - danni commessi da persone di cui il Contraente/Assicurato debbano rispondere*" e 12.4 "*Difformità dei mezzi di chiusura*" - è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto 15.2.D "*Obblighi in caso di sinistro - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria*".

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% e con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro*.

- 4 *truffa tra le mura domestiche* a danno del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*, con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro*. Questa garanzia opera solo qualora il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.

5 *furto* o dalla *rapina* di capi di vestiario e oggetti personali, *preziosi e valori*, se assicurati, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera:

- entro il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 30% del totale delle *somme assicurate* per la Sezione *Furto* e fermo quanto previsto al punto 12.7 "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*";
- solo nel caso l'*assicurazione* sia prestata per la *dimora abituale*.

Questa garanzia non opera inoltre se il *sinistro* si verifica in una *dimora saltuaria* assicurata con Reale Mutua.

B Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle *somme assicurate* e fermo quanto previsto al punto 12.7 "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*", le spese sostenute per:

1 guasti e atti vandalici provocati dai ladri:

- al *fabbricato* e al *contenuto*;
- a *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati;

in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*. La garanzia non opera per i *fabbricati* in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;

2 l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati, con il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 5% del totale delle *somme assicurate* per la Sezione *Furto*. La somma minima disponibile per l'*indennizzo* non può essere comunque inferiore a € 500;

3 vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai *beni assicurati* per accertare e definire i danni indennizzabili, entro il *limite di indennizzo* per *sinistro* del 10% del totale delle *somme assicurate* per la Sezione *Furto*.

Questa garanzia opera solo nel caso l'*assicurazione* sia prestata per la *dimora saltuaria*.

C Reale Mutua riconosce:

1 in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'*indennizzo*, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;

2 nei limiti della *somma assicurata* per il *contenuto*, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di *furto* dell'intera autovettura di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* custodita nel *box auto*.

La garanzia opera a condizione che:

- l'autovettura sia assicurata con contratto assicurativo di Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da *furto*;
- l'autore del *furto* l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate al punto 11.1.A.1 "Rischio assicurato - descrizione della modalità di introduzione nei locali dell'autore del *furto*";

3 nei limiti della *somma assicurata* per il *contenuto* e al verificarsi di un *furto di identità* subito dal *Contraente*:

- una somma pari a € 50 quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;
- le spese documentate inerenti al *sinistro* sostenute per il rifacimento di documenti personali, sostituzione bancomat, carte di credito e simili, spese postali con il *limite di indennizzo* di € 100 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

D Reale Mutua rimborsa a favore del *Contraente* il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il verificarsi di una frode creditizia provocata da *furto di identità*.

Il servizio è fornito da società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie e informa il *Contraente* circa l'apertura a suo nome di richieste di finanziamento o, ad esempio, l'avvio della procedura di protesto di un assegno emesso a suo nome consentendo quindi di scoprire tempestivamente l'utilizzo illecito dei suoi dati personali.

Il servizio:

- decorre dalla data di conferma dell'attivazione effettuata, tramite e-mail o sms, dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie;
- cessa alla fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la conferma dell'attivazione;
- può essere richiesto una volta per *annualità assicurativa*.

Il *Contraente* può fruire del servizio qualora abbia denunciato un *sinistro* a seguito del verificarsi di:

- un *furto di identità*;
- un *furto* o una *rapina* all'interno del *fabbricato*; una *truffa tra le mura domestiche*;
- uno *scippo* o un *furto con destrezza* (purchè attivata la condizione facoltativa A – *Scippo*) che abbia comportato la sottrazione di documenti.

Per indicazioni su come attivare il servizio il *Contraente* deve contattare la *Centrale Operativa* (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) ai seguenti numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

L'attivazione del servizio avviene in ogni caso ad opera del *Contraente*, che dovrà successivamente inviare a Reale Mutua la documentazione di spesa per il rimborso.

11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative A - *Scippo*, E - Rimborso spese da *infortuni* per *scippo/rapina* sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Le Condizioni facoltative B - *Impianti fotovoltaici - solari termici*, C - Guasti ladri al *fabbricato*, D - *Bed & Breakfast furto dei beni dei clienti*, sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 13.1 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A SCIPPO

Reale Mutua indennizza il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*, nel limite della *somma assicurata*, dei danni materiali e diretti derivanti dallo *scippo*, dalla *rapina* e dal *furto con destrezza*, da loro subiti, di *beni assicurati* indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di *furto* a seguito di *infortunio* o improvviso malore. L'*assicurazione* vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del *Contraente* ed è prestata a *Primo rischio assoluto*.

Nel limite della *somma assicurata* Reale Mutua rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

- 1 il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di *scippo*, *furto con destrezza* o di altro evento indennizzabile nella Sezione *Furto*;
- 2 modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del *Contraente*, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

Oltre a quanto previsto dal punto 13.1 "Rischi esclusi", la garanzia non opera per:

- a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del *sinistro*, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b i *preziosi* e i *valori* che attengano ad attività professionali esercitate dall'*Assicurato*, per conto proprio o di altri.

Relativamente ai casi di *furto con destrezza* la garanzia è prestata con una *franchigia* di € 75 e con un *limite di indennizzo* per *sinistro* pari al 10% della *somma assicurata*. Qualora la *somma assicurata* sia inferiore a € 1.500 il *limite di indennizzo* del 10% si intende comunque elevato a € 150.

B IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SOLARI TERMICI

Reale Mutua indennizza, nel limite della *somma assicurata*, i danni materiali e diretti derivati da *furto* dell'*impianto fotovoltaico* e/o dell'*impianto solare termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *fabbricato* assicurato.

Reale Mutua indennizza i danni esclusivamente qualora:

- il *furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato è fissato;
- l'*impianto fotovoltaico / solare termico* sia installato su un *fabbricato* abitato (anche se saltuariamente) dall'*Assicurato*. Qualora l'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato sia installato su un *fabbricato* adibito a *dimora saltuaria* e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, Reale Mutua indennizza i danni subiti dall'*impianto fotovoltaico / solare termico* assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:
- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'*inverter*;
- sistema antifurto di localizzazione GPS;
- sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

Oltre a quanto previsto dal punto 13.1 "Rischi esclusi", Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianti fotovoltaici – solari termici* installati in luoghi diversi dal tetto del *fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sopra tettoie, *box auto*, recinzioni e altre pertinenze del *fabbricato* assicurato;
- *impianti fotovoltaici – solari termici* installati sul tetto di *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- *impianti fotovoltaici – solari termici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*assicurazione*;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto fotovoltaico – solare termico*.

La garanzia opera:

- 1 con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 750. Questo *scoperto* si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti 2 e 3 della presente Condizione facoltativa B;
- 2 con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 750 e con un *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro* limitatamente ai *furti* commessi o agevolati con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere;
- 3 con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 750 limitatamente ai *furti* commessi attraverso *impalcature*. Se detto *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente Sezione *Furto*, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

C GUASTI LADRI AL FABBRICATO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 11.1.B.1 "Rischio assicurato – guasti e atti vandalici provocati dai ladri", Reale Mutua indennizza, nel limite della ulteriore *somma assicurata* di € 5.000, i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri al *fabbricato* in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.

La garanzia non opera per i *fabbricati* in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

D BED & BREAKFAST – FURTO DEI BENI DEI CLIENTI

La garanzia opera su dichiarazione del *Contraente* riportata sul *modulo di polizza*, che il servizio di *Bed & Breakfast* è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.

Reale Mutua indennizza, nei limiti della specifica *somma assicurata*, i danni materiali e diretti derivanti da *furto* di *beni dei clienti* verificatosi nei locali del *fabbricato* in cui è svolta l'attività di *Bed & Breakfast*.

Oltre a quanto sopra indicato la garanzia opera:

- a a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei suddetti locali secondo le modalità previste al punto 11.1.A.1 "Rischio assicurato - descrizione della modalità di introduzione nei locali dell'autore del *furto*";
- b esclusivamente nei locali destinati a *Bed & Breakfast* e il cui utilizzo sia consentito ai clienti, con esclusione dei furti avvenuti nella reception e in locali di pertinenza quali box, cantine, e simili;
- c esclusivamente durante il periodo di fruizione del *Bed & Breakfast* da parte del cliente, che deve inoltre risultare regolarmente registrato con le modalità previste dalla legge;
- d con applicazione dei seguenti *limiti di indennizzo*:
 - limitatamente a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito: 50% della *somma assicurata*;
 - limitatamente al denaro: 7% della *somma assicurata*;
 - limitatamente a orologi da polso e da tasca, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), oggetti di argenteria: 60% della *somma assicurata*.

Si intendono richiamate le esclusioni di garanzia previste ai punti 13.1.A (danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione), 13.1.B (danni verificatisi in occasione di *incendi*, di *esplosioni*, di *scoppi*, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura), 13.1.C (danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dal *Contraente* o dall'*Assicurato*; da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* o locali con questi comunicanti; da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere; da incaricati della sorveglianza del *contenuto* o del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*) "Rischi esclusi".

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

E RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO / RAPINA

Reale Mutua rimborsa, nei limiti della specifica *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni corporali subite dal *Contraente* e dal suo *nucleo familiare* in occasione di *scippo* o *rapina* verificatisi all'esterno dell'abitazione.

11.3 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

- A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;
 - B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.
- Qualora le garanzie siano prestate su una di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 11.3 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte. Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

A La forma di assicurazione prevista è:

- 1 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma globale): *Valore intero* o *Primo rischio assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
- 2 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma analitica), i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e collezioni (con garanzia prestata in forma analitica): *Primo rischio assoluto*;
- 3 per gli *impianti fotovoltaici*, *impianti solari termici*, i *beni dei clienti*, la condizione facoltativa E "Rimborso spese infortuni da scippo/rapina": *Primo rischio assoluto*.

B Il valore per:

- 1 il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici* e gli *impianti solari termici*, è determinato dal *valore a nuovo*;
- 2 il *contenuto* e i *beni dei clienti* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* con le seguenti eccezioni:
 - a per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: *valore commerciale*;
 - b per i *valori* è determinato dal *valore nominale*.

C La garanzia:

- 1 è prestata in forma globale quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni;
- 2 è prestata in forma analitica quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire con voci e *somme assicurate* specifiche il *contenuto*, i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

12.2 TIPOLOGIA DI EDIFICIO DI CUI FA PARTE IL FABBRICATO

In relazione alla dichiarazione del *Contraente* riportata sul *modulo di polizza* si considera "edificio occupato da una sola famiglia" l'edificio separato (cioè non avente muri tangenti) rispetto ad altre abitazioni. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni possono ugualmente essere considerate "edificio occupato da più famiglie" purché abbiano un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

12.3 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua presta la garanzia di cui alla presente Sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo,
 - da superfici acquee,
 - da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),
- sia difesa, per tutta la sua estensione, da *serramenti* chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro.

Nei *serramenti* e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del *fabbricato*.

12.4 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati al punto 12.3 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:

A se trattasi di *dimora abituale* e la difformità riguarda aperture:

- 1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- 2 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *scoperto* del 20%;
- 3 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* con presenza nei locali, al momento del *sinistro*, del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*, si applica la *franchigia* di € 100;

B se trattasi di *dimora saltuaria* si applica lo *scoperto* del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al punto A del presente punto 12.4.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti non si riconosce alcun *indennizzo*. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del *sinistro*, fossero presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, il *sinistro* verrà indennizzato con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di *serramenti* o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili come indicato al punto 11.1.A.1.a "Rischio assicurato".

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

12.5 BENI IN CASSAFORTE

(la regolamentazione di seguito riportata opera in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 12.1.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*; con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni)

Qualora *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro assicurati siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i *limiti di indennizzo* esposti ai punti 12.7.A "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto (preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito)*" e 12.7.B "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto (denaro)*" si intendono aumentati:

- del 100% se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Valore intero*;
- del 50% se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Primo rischio assoluto*.

Nel caso l'apertura della *cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

12.6 SINISTRI PARTICOLARI

Nel caso di:

A *furto* effettuato attraverso impalcature;

B *sinistro* verificatosi in una *dimora saltuaria*, durante il periodo di disabitazione dei locali;

si applica lo *scoperto* del 20%. Se detto *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente Sezione *Furto*, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

12.7 LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO

La garanzia opera con i seguenti *limiti di indennizzo* riferiti al *contenuto*:

A limitatamente a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 12.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

1 15% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Valore intero;

2 50% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Primo rischio assoluto;

(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni);

B limitatamente al denaro e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 12.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

1 5% della *somma assicurata*, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Valore intero;

2 7% della *somma assicurata*, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Primo rischio assoluto;

(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni);

C limitatamente a tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), oggetti e servizi di argenteria: 60% della *somma assicurata*, con il massimo di € 35.000, per singolo oggetto o servizio;

D limitatamente ai casi in cui il *contenuto* sia posto in locali di pertinenza del *fabbricato* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso: 20% della *somma assicurata* per sinistro.

I *limiti di indennizzo* indicati ai precedenti punti A e B del presente punto 12.7 operano fermo quanto indicato al punto 12.5 "Beni in *cassaforte*".

12.8 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata sul *modulo di polizza* costituisce *dimora abituale* del *Contraente*, la *somma assicurata* per la garanzia *Furto* si intende maggiorata del 15% per i *furti* che siano occorsi:

- fra le ore 24 del 20 dicembre e le ore 24 del 7 gennaio di ciascuna *annualità assicurativa*;
- fra le ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del *Contraente* o di uno dei componenti il suo *nucleo familiare* e le ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

La presente maggiorazione non opera:

- per i *limiti di indennizzo* relativi al denaro previsti al punto 12.7.B "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*", in caso di garanzia prestata in forma globale (descritta al punto 12.1.C.1 "Forma di assicurazione") come da indicazione sul *modulo di polizza*;

(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni);

- per la *somma assicurata* relativa al denaro, in caso di garanzia prestata in forma analitica (descritta al punto 12.1.C.2 "Forma di assicurazione") come da indicazione sul *modulo di polizza*;

(con la garanzia prestata in forma analitica il *Contraente* sceglie di garantire con voci e *somme assicurate* specifiche il *contenuto*, i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni);

- per le *somme assicurate* relative alle Condizioni facoltative eventualmente attivate dal *Contraente*.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



13.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di *terrorismo* o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- B verificatisi in occasione di *incendi*, di *esplosioni*, di *scoppi*, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1 dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 - 2 da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* o locali con questi comunicanti (fatto salvo quanto indicato al punto 11.1.A.3 "Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari");
 - 3 da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere (fatto salvo quanto indicato al punto 11.1.A.3 "Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari");
 - 4 da incaricati della sorveglianza del *contenuto* o del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*;
 - 5 da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;
- D riguardanti *preziosi*, *valori*, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso.

13.2 DELIMITAZIONI RELATIVE AD ABITAZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI

- A Qualora le garanzie siano prestate per una *dimora abituale* sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *cassaforte*.
- B Qualora le garanzie siano prestate per una *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata*.

PUNTO 11.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.3	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20%	€ 1.500 per sinistro
A.4	Truffa tra le mura domestiche	---	---	€ 1.500 per sinistro
A.5	Capi di vestiario, oggetti personali, ecc., portati in locali di villeggiatura	---	---	30% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione Furto, per sinistro (fermo quanto previsto al punto 12.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto")
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	5% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione Furto, con il minimo di € 500, per sinistro
B.3	Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati	---	---	10% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione Furto, per sinistro
C.1	Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
C.2	Furto dell'autovettura custodita nel box auto	---	---	€ 1.000 (indennità fissa)
C.3	Furto di identità	---	---	€ 50 (rimborso forfettario danni indiretti) € 100 (spese per rifacimento documenti personali, bancomat, carte di credito) per sinistro e annualità assicurativa
PUNTO 11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	SCIPPO In caso di furto con destrezza	€ 75	---	10% della <i>somma assicurata</i> , per sinistro (con il minimo di € 150 se la <i>somma assicurata</i> è inferiore a € 1.500)
B	IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI B.1 (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di € 750	<i>Somma assicurata</i>
	B.2 Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20% con il minimo di € 750	€ 1.500 per sinistro
	B.3 Furto attraverso impalcature	---	20% con il minimo di € 750 (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla Sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	<i>Somma assicurata</i>
C	GUASTI LADRI AL FABBRICATO	---	---	€ 5.000 in aggiunta a quanto previsto al punto 11.1.B.1 "Rischio assicurato - guasti e atti vandalici provocati dai ladri"

PUNTO 11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
D	BED & BREAKFAST – FURTO DEI BENI DEI CLIENTI - punto d	---	---	Limiti relativi a <i>preziosi</i> , raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito; denaro; orologi da polso e da tasca, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria"
PUNTO 12.4 "DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	Somma assicurata
A.3	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	Somma assicurata
B	Mezzi di chiusura operanti – Difformità in <i>dimora saltuaria</i> (periodo di non abitazione)	---	30%	Somma assicurata
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	Somma assicurata
PUNTO 12.6 "SINISTRI PARTICOLARI"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A, B	Furto attraverso impalcature <i>Sinistro</i> in <i>dimora saltuaria</i> durante periodo di disabitazione	---	20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata
PUNTO 12.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.1	<i>Preziosi</i> , raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a <i>Valore Intero</i>)	---	---	15% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 100%: cfr. punto 12.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
A.2	<i>Preziosi</i> , raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a <i>Primo Rischio Assoluto</i>)	---	---	50% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 50%: cfr. punto 12.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
B.1	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a <i>Valore Intero</i>)	---	---	5% della <i>somma assicurata</i> (se il denaro è custodito in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 100%: cfr. punto 12.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
B.2	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a <i>Primo Rischio Assoluto</i>)	---	---	7% della <i>somma assicurata</i> (se il denaro è custodito in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 50%: cfr. punto 12.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")

PUNTO 12.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
C	Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d'argenteria	---	---	60% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 35.000, per sigolo oggetto o servizio
D	<i>Contenuto</i> in locali di pertinenza del <i>fabbricato</i> (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione	---	---	20% della <i>somma assicurata</i> per <i>sinistro</i>
PUNTO 12.8 "AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITA' NATALIZIE E MATRIMONIO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
3.11	<i>Furto</i> avvenuto entro le date indicate al punto 12.8	---	---	<i>Somma assicurata</i> maggiorata del 15% (tale maggiorazione non opera per il denaro e per le <i>somme assicurate</i> delle Condizioni facoltative)

15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

- D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- E denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- F conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
- G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. In caso di *sinistro* che comporti la sottrazione di: *preziosi*, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso o da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, che, ai sensi dei punti 12.1.B.2 "Valore dei *beni assicurati*" e 15.5.C "Determinazione del danno", debbano essere valutati al *valore commerciale*, il *Contraente* si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (a titolo esemplificativo tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo). Qualora la documentazione consista esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno sarà accordata al *valore commerciale* minimo al momento del *sinistro*.
- H In caso di *sinistro* relativo alla Condizione facoltativa E "Rimborso spese *infortuni da scippo/rapina*" della Sezione *Furto*, se richiamata sul *modulo di polizza*, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla *cartella clinica* nel caso vi sia stato *ricovero*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

15.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle *Parti*;
- B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito *atto di nomina*. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

15.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

- C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 15.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 12.1 "Valore dei *beni assicurati*";
- E procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo *atto conclusivo di perizia*, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 15.3.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito *verbale di perizia*, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.
- I risultati delle operazioni di cui ai punti D e E del presente punto 15.4 sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impugnata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
- La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel *verbale di perizia* definitivo.
- I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

15.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti ai punti 12.1 "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

- A per il *fabbricato* gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B per il *contenuto* e i *beni dei clienti*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti d'indennizzo* previsti dalla *polizza*;
- C per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il *valore commerciale*;
- D per i *valori*, si stima il *valore nominale*.

Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

Qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) non rientrano nella definizione di *contenuto preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

15.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

- A Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- B l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
- Per gli effetti cambiari, l'*indennizzo* è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a *Valore intero* e dalle stime effettuate risulta che il valore del *contenuto* eccede al momento del *sinistro*, di oltre il 20% la rispettiva *somma assicurata*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *contenuto*.

15.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e inoltre per le garanzie riportate al punto 11.1.C.1 (Rischio assicurato- *danni indiretti*), Reale Mutua non è tenuta a pagare somma maggiore della *somma assicurata*.

15.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle *Parti* un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

15.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 13.1.C (Rischi esclusi - danni commessi o agevolati con dolo/colpa grave).

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'*indennizzo* potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

15.11 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si

procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni assicurati* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo*.

15.12 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

(Condizione Facoltativa E "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*")

Per la condizione facoltativa di cui al punto 11.2.E "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*", in caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi*, si potrà procedere, su accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle *Parti*, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza* dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le *Parti*;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente punto 15.12, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza* dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE CRISTALLI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.



16. CHE COSA POSSO ASSICURARE?

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa, entro la *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*, le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate facenti parte del *fabbricato* o del *contenuto*, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa al punto 18.1 "Rischi esclusi"; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con:

- colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

16.2 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Qualora le garanzie siano prestate su una porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 16.2 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte. Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



17.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

A La forma di assicurazione prevista è *Primo rischio assoluto*.

B Il valore per le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO



18.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza le rotture di *lastre*:

A causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;

B causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

C causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;

D derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*; restauro del *fabbricato*; operazioni di trasloco; lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

E causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 16.1 "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");

F che alla data dell'entrata in vigore dell'*assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;

G aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

PUNTO 16.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
16.1	Rischio assicurato	---	---	Somma assicurata

20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

20.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
 - D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
 - E conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
 - F dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

20.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle *Parti*;
 - B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito *atto di nomina*.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

20.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 20.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 17.1.B "Valore dei *beni assicurati*";

E procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo *atto conclusivo di perizia*, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 20.3.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito *verbale di perizia*, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti D e E del presente punto 20.4 sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impugnata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel *verbale di perizia* definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

20.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 17.1 "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*" la determinazione del danno viene eseguita secondo il seguente criterio:

- per le *lastre*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

20.6 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile Reale Mutua non è tenuta a pagare somma maggiore della *somma assicurata*.

20.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle *Parti* un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

20.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 18.1.E (rotture causate con dolo dei soggetti indicati).

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'*indennizzo* potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie di cui ai punti 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata" sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Le garanzie di cui ai punti:

- 21.5 "Proprietà di *fabbricati*";
- 21.6 "R.C. locatore di mobili e arredamento";
- 21.7 "R.C. del *Bed & Breakfast*";
- 21.8 "Conduzione del locatario";

sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

21.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

21.2 GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:

A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'*Assicurato* dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, *esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente*, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'*Assicurato* purché, al momento del *sinistro*, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

- C derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;
- D derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:
- 1 qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
 - 2 la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.
La garanzia opera:
 - a esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;
 - b in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
 - c per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo;
 - 3 Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.
Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:
 - con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di € 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di € 500;
 - per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;
- E derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- F derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;
- G derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.
Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
 - al periodo dell'affidamento.Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione

intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 limitatamente ai danni a *cose* provocati da cani. Tale *franchigia* non si applica qualora l'*Assicurato* dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il *Contraente* abbia dichiarato in *polizza* la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *animali domestici*;

H subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare*,

- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

I derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);

- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";

- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";

- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;

- giocattoli anche a motore;

- monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che - per caratteristiche - ai fini della circolazione siano equiparati dalla legge a velocipedi / biciclette a pedalata assistita. Limitatamente a questa fattispecie, la garanzia opera:

- in caso di danno a persone, con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *sinistro*;

- in caso di danno a *cose*, con applicazione di una *franchigia* di € 250 e con il *limite di risarcimento* di € 10.000 per *sinistro*;

L derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M derivanti da inquinamento ambientale, con il *limite di risarcimento* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

N provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

O derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

P causati da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* di *cose* di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute:

- 1 a *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;

- 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'*Assicurato*: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

- 3 a *cose* di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto P; la garanzia opera con il *limite di risarcimento* per *sinistro* pari al 30% del *massimale*.

21.3 GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:

A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'*Assicurato* dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

D derivanti dalle attività indicate ai punti A e B della presente garanzia Conduzione dell'abitazione e causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

- 1 a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
- 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- 3 a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto D; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

21.4 GARANZIA VITA PRIVATA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Conduzione dell'abitazione)

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

- 1 qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
- 2 la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

- a esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;
- b in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- c per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto A.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione regolarmente pagato;

- 3 Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare* e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera:

- con il *limite di risarcimento* per sinistro e per *annualità assicurativa* di € 2.500 e con l'applicazione di una *franchigia* di € 500;
- per le richieste di *risarcimento* presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto A non opera qualora il *Contraente* abbia dichiarato in *polizza* la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli *Assicurati* da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

B derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

C derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

D derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *animali domestici*.

Qualora l'*animale domestico* di proprietà del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare* sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'*animale domestico*;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale *franchigia* non si applica qualora l'*Assicurato* dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il *Contraente* abbia dichiarato in *polizza* la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *animali domestici*;

E subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare*,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

F derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;
- monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che - per caratteristiche - ai fini della circolazione siano equiparati dalla legge a velocipedi / biciclette a pedalata assistita. Limitatamente a questa fattispecie, la garanzia opera:
 - in caso di danno a persone, con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per sinistro;
 - in caso di danno a cose, con applicazione di una *franchigia* di € 250 e con il *limite di risarcimento* di € 10.000 per sinistro;

G derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

- H provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;
- I derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- L causati da *incendio, esplosione o scoppio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute:
- 1 a cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 - 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'*Assicurato*: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature.
 - 3 a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto L; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

21.5 GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario di *fabbricato*:

A indicato sul *modulo di polizza*;

B diverso da quello indicato sul *modulo di polizza*, purché:

- non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 21.10 "Caratteristiche del *fabbricato*";
- sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, impianti sportivi (a uso privato), *impianti fotovoltaici, impianti solari termici*, purché tutti di pertinenza del *fabbricato*; restano tuttavia escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte di pertinenza del *fabbricato* gravate da servitù pubblica.

Sono compresi i danni:

- 1 causati a cose di terzi da *incendio, esplosione o scoppio* del *fabbricato*, con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;
- 2 derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- 3 derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o *occlusione* di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*. La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 50 e con il limite di risarcimento di € 30.000 per sinistro.

L'eventuale locatario (o il comodatario) del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* è considerato terzo *sempreché non rientri tra i soggetti indicati al punto 23.2.B "Persone non considerate terzi"*.

Se il *fabbricato* assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al *fabbricato*) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

21.6 GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Con riferimento al *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, che l'*Assicurato* cede in locazione (o in comodato) a terzi, la garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

Per i danni a cose causati da *incendio, esplosione o scoppio*, la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

21.7 GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST

La garanzia opera:

- esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata sul *modulo di polizza*;
- su dichiarazione del *Contraente* riportata sul *modulo di polizza*, che il servizio di *Bed & Breakfast* è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile derivante al *Contraente* e al suo *nucleo familiare* dall'attività di gestione di *Bed & Breakfast* svolta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I clienti sono considerati terzi, *sempreché* non rientrino tra i soggetti indicati al punto 23.2 "Persone non considerate terzi". La garanzia comprende i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, *esclusivamente per la prima colazione*, di generi alimentari e opera purché:

- i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte dell'*Assicurato*;
- la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Oltre a quanto previsto al punto 23.1.A "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", sono esclusi i danni:

- 1) dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
- 2) a cose dei clienti.

Per i danni a cose di terzi da *incendio, esplosione o scoppio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute, la garanzia opera con il *limite di risarcimento per sinistro* pari al 30% del *massimale*.

21.8 GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile del soggetto a cui il *Contraente*, o un componente del suo *nucleo familiare*, ha ceduto in locazione (o in comodato) il *fabbricato*, per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

Il locatario (o il comodatario) è pertanto considerato *Assicurato*.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:

- A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'*Assicurato* dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B derivanti dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'*Assicurato*;
- C derivanti da inquinamento ambientale, con il *limite di risarcimento* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- D a cose di terzi da *incendio, esplosione o scoppio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute, con il *limite di risarcimento per sinistro* pari al 30% del *massimale*;

La garanzia opera purché il *fabbricato* venga ceduto in locazione o in comodato in base a regolare contratto e in conformità alla normativa di legge. In caso di *sinistro* Reale Mutua ha facoltà di verificare tali requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il *Contraente* è tenuto a fornire.

21.9 SOGGETTI ASSICURATI

A Le garanzie di cui ai punti 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata", se operanti, sono prestate a favore:

- 1 del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*;
- 2 dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- 3 dei figli naturali minorenni non facenti parte del *nucleo familiare* purché, al momento del *sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*;

- 4 dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- 5 dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio;
- 6 dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

Le sole "Garanzia Capofamiglia" e "Garanzia Vita Privata" di cui ai punti 21.2 e 21.4 sono estese alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 1 e 4 del presente punto 21.9.A.

- B La garanzia di cui al punto 21.5.A "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", se operante, è prestata a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*.
- C La garanzia di cui al punto 21.5.B "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", se operante, è prestata a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*.
- D La garanzia di cui al punto 21.6 "Garanzia R.C. Locatore di mobilio e arredamento", se operante, è prestata a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* da lui ceduto in locazione o comodato.
- E La garanzia di cui al punto 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed & Breakfast*", se operante, è prestata a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare* nella loro qualità di gestori di *Bed & Breakfast*.
- F La garanzia di cui al punto 21.8 "Garanzia Conduzione del locatario", se operante, è prestata a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di soggetto a cui il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare* ha ceduto in locazione o in comodato il *fabbricato*.

21.10 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

Le garanzie di cui ai punti 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", 21.6 "Garanzia R.C. Locatore di mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed & Breakfast*", 21.8 "Garanzia Conduzione del locatario" della presente sezione:

- sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:
 - A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;
 - B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.Qualora le garanzie siano prestate su una porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 21.10 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte;
- operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



22.1 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

22.2 FRANCHIGIE - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* le somme dovute saranno integralmente corrisposte al terzo danneggiato senza detrazione di *franchigie*, che saranno recuperate da Reale Mutua direttamente dal *Contraente*.



23. CHE COSA NON È ASSICURATO

23.1 RISCHI ESCLUSI

A ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata", 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", 21.6 "Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed&Breakfast*", 21.8 "Garanzia conduzione del locatario").

L'*assicurazione* di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:

- 1 derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'*Assicurato*;
- 2 conseguenti a *furto*;
- 3 conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 21.2.P.1 e 21.2.P.2 "Garanzia Capofamiglia", al punto 21.3.D.1 e 21.3.D.2 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e al punto 21.4.L.1 e 21.4.L.2 "Garanzia Vita privata". I punti 21.2.P.1, 21.3.D.1, 21.4.L.1 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da *incendio, esplosione e scoppio* a *cose* di terzi che l'*Assicurato* ha in consegna o custodia in locali di villeggiatura non di proprietà; i punti 21.2.P.2, 21.3.D.2, 21.4.L.2 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da *incendio, esplosione e scoppio* a locali di terzi nei quali l'*Assicurato* ha ricoverato le tipologie di beni indicate nei punti stessi. Sono considerati *cose* in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
- 4 conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5 da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- 6 provocati da animali diversi da *animali domestici*;
- 7 derivanti da inquinamento ambientale, fatto salvo il *limite di risarcimento* di € 50.000 per *sinistro* previsto ai punti 21.2.M "Garanzia Capofamiglia", 21.3.C "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5.2 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*";
- 8 derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dal punto 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", se operante);
- 9 derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

B ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente punto 23.1, relativamente al punto 21.2 "Garanzia Capofamiglia", l'*assicurazione* non comprende:

- 1 la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato ai punti:
 - 21.2.I "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli, monopattini elettrici"

- 21.2.N "danni provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo"

- 21.2.O "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili"

della Garanzia Capofamiglia nonché dal punto 21.2.D.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare*" (se operante) della Garanzia Capofamiglia;

2 la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3 quanto previsto dai punti 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed&Breakfast*".

C ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA VITA PRIVATA"

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente punto 23.1, relativamente al punto 21.4 "Garanzia Vita Privata" l'*assicurazione* non comprende:

1 la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato ai punti:

- 21.4.F "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli, monopattini elettrici"

- 21.4.H "danni provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo"

- 21.4.I "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili"

della Garanzia Vita privata nonché dal punto 21.4.A.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci dell'*Assicurato*" (se operante) della Garanzia Vita privata;

2 la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3 quanto previsto dai punti 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed&Breakfast*".

D ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente punto 23.1, relativamente al punto 21.5 "Garanzia Proprietà di *fabbricati*" l'*assicurazione* non comprende:

1 la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad *occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;

- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;

- derivanti da rotture o da *occlusioni* di impianti di irrigazione;

- derivanti da rotture o da *occlusioni* di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, *box auto*, etc.) facenti parte del *fabbricato*;

2 quanto previsto dai punti 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e 21.4 "Garanzia Vita privata", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del *Bed & Breakfast*".

23.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

A le persone la cui responsabilità è coperta dall'*assicurazione*;

B il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e, se convivente, ogni altro parente dell'*Assicurato*. I figli e i genitori dell'*Assicurato* - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di *sinistro* dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad *occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*;

C i minori in affidamento familiare di cui al punto 21.9.A.4 "Soggetti assicurati".

Inoltre, qualora sia attivata la garanzia di cui al punto 21.8 "Conduzione del locatario" e relativamente a tale garanzia: D il locatario (o il comodatario) stesso è considerato terzo in parziale deroga di quanto previsto al punto A del presente punto 23.2, nei confronti del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*. Resta invece salvo quanto previsto al punto B del presente punto 23.2.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di risarcimento* pari al *massimale*.

PUNTO 21.2 "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.2.D.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per <i>Perdite pecuniarie</i>)	€ 500	— — —	€ 2.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.2.G	Danni a cose provocati da cani	€ 50 (la <i>franchigia</i> non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	— — —	— — —
21.2.I	Danni a persone causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	— — —	— — —	€ 100.000 per <i>sinistro</i>
	Danni a cose causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	€ 250	— — —	€ 10.000 per <i>sinistro</i>
21.2.M	Danni derivanti da inquinamento ambientale	— — —	— — —	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.2.P.3	Danni a cose causati da <i>incendio, esplosione o scoppio</i>	— — —	— — —	Per <i>sinistro</i> , del 30% del <i>massimale</i>
PUNTO 21.3 "GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.3.C	Danni derivanti da inquinamento ambientale	— — —	— — —	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
21.3.D.3	Danni a cose causati da <i>incendio, esplosione o scoppio</i>	— — —	— — —	Per <i>sinistro</i> , del 30% del <i>massimale</i>

PUNTO 21.4 "GARANZIA VITA PRIVATA"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.4.A.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per <i>Perdite pecuniarie</i>)	€ 500	— — —	€ 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
21.4.D	Danni a cose provocati da cani	€ 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	— — —	— — —
21.4.F	Danni a persone causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	— — —	— — —	€ 100.000 per sinistro
	Danni a cose causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	€ 250	— — —	€ 10.000 per sinistro
21.5.1	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	— — —	— — —	Per sinistro, del 30% del massimale
21.5.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	— — —	— — —	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.5.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	€ 50	— — —	€ 30.000 per sinistro
PUNTO 21.6 "GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.6	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	— — —	— — —	Per sinistro, del 30% del massimale
PUNTO 21.7 "GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.7	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	— — —	— — —	Per sinistro, del 30% del massimale
PUNTO 21.8 "GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.8.D	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	— — —	— — —	Per sinistro, del 30% del massimale

25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato*, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua e devono fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'*Assicurato* anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

25.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza*, o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce peraltro le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

25.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 25.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

25.4 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente d'addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento del risarcimento potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio "**ARAGTEL**" è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

26. CHE COSA POSSO ASSICURARE?



26.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti dei *massimali*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo punto 26.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- A le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- B le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- C le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 30.3.D "Gestione del *sinistro* - obbligo di autorizzazione preventiva di ARAG in caso di transazione";

- D le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 30.3.E "Gestione del sinistro - obbligo di concordare con ARAG la scelta di Consulenti e Periti";
- E le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- F le spese di giustizia;
- G il contributo unificato (D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- H le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- L le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- M le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 30.1.C "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale - diritto di scelta di un legale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile", per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

26.2 CASI ASSICURATI

26.2.1 GARANZIA SILVER

(operante solo se espressamente richiamata sul modulo di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di *fabbricato* destinato ad abitazione (anche se diverso da quello indicato sul modulo di polizza), per i seguenti casi.

- A Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- B Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga ai punti 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e 28.2.A.8 "Rischi sempre esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Reale Mutua e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti A e B del presente punto 26.2.1:

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
- C Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

D Richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli *Assicurati* siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.

Le garanzie relative ai *fabbricati* operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), *impianti fotovoltaici*, *impianti solari termici*, purché tutti di pertinenza del *fabbricato*.

Per i *fabbricati* di proprietà dell'*Assicurato*, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

26.2.2 GARANZIA GOLD

(operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza*)

Le garanzie sono prestate all'*Assicurato* nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di *fabbricato* (anche se diverso da quello indicato sul *modulo di polizza*), per i casi precedentemente indicati al punto 26.2.1 "Garanzia Silver" e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati.

A Vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 e inferiore a € 52.000.**

B Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per fatti illeciti di questi ultimi. Per questa garanzia opera quanto previsto al punto 27.1 "Coesistenza con contratto assicurativo di responsabilità civile".

C Vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

D Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

E Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati. Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del *sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.

F Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.

G Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo non inferiore a € 200. La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative al *fabbricato*, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.

La presente garanzia opera a parziale deroga del punto 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e limitatamente alla materia amministrativa.

H I seguenti atti di volontaria giurisdizione (in parziale deroga al punto 28.2.A.1 "Rischi sempre esclusi – vertenze concernenti diritto di famiglia, successioni, donazioni).

1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi *Assicurati* con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.

L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

- la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e abbia dato luogo ad un *sinistro* gestito da Reale Mutua e da ARAG;
- vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il *sinistro* si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il *massimale* di *polizza* resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

Alle medesime condizioni viene altresì garantita la domanda di divorzio agli *Assicurati* che hanno contratto una Unione Civile ai sensi di legge, purché la separazione si sia verificata durante l'operatività della garanzia di Tutela Legale. La fase di separazione delle parti non è oggetto di copertura assicurativa.

- 2 Istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti.
- 3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

Le garanzie relative ai *fabbricati* operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), *impianti fotovoltaici*, *impianti solari termici*, purché tutti di pertinenza del *fabbricato*.

Per i *fabbricati* di proprietà dell'*Assicurato*, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

26.3 GARANZIE FACOLTATIVE

Le Garanzie facoltative "Lavoro dipendente Silver", "Lavoro dipendente Gold", "Web@ctive" sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

La Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e solo in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Resta ferma l'efficacia del punto 28.2 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

26.3.1 GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER

(operante solo in abbinamento al punto 26.2.1 "Garanzia Silver")

Le garanzie sono prestate all'*Assicurato* nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica, per i seguenti casi.

- A Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- B Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga ai punti 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e 28.2.A.8 "Rischi sempre esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate".

Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al *Contraente* le spese legali fino a un massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Reale Mutua e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti A e B della presente Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver":

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
- C Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

26.3.2 GARANZIA LAVORO DIPENDENTE GOLD

(operante solo in abbinamento al punto 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le garanzie sono prestate all'*Assicurato* nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica, per i casi precedentemente indicati nella Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver" e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati.

- A Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

- B Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga del punto 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa", la garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
- C Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per fatti illeciti di questi ultimi. Per questa garanzia opera quanto previsto al punto 27.1 "Coesistenza con contratto assicurativo di responsabilità civile".

26.3.3 GARANZIA WEB@CTIVE

(operante solo in abbinamento al punto 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite agli *Assicurati* esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi.

- A Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- B Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga al punto 28.2.A.8 "Rischi sempre esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate". Gli *Assicurati* hanno l'obbligo di denunciare il *sinistro* nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.
- Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- C Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), purché il valore in lite sia superiore a € 200.
- D Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web, purché il valore in lite sia superiore ad € 200.

Le prestazioni di cui sopra operano per i *sinistri* insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati al punto 27.4 "Validità territoriale".

26.3.4 GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI

(operante solo in abbinamento al punto 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite all'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* concesso in locazione a terzi ad uso abitativo, nei seguenti casi:

- A Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino.
- B Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- C Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. E' coperta l'azione giudiziale di sfratto ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, con esclusione dell'azione di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile. A parziale deroga del punto 27.2 "Inizio e termine della garanzia", la presente garanzia viene prestata per i *sinistri* insorti trascorsi centoventi giorni dalla data di effetto della *polizza*.
- La garanzia di cui al presente punto C opera:
- con applicazione di una *franchigia* di € 200;
 - con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro*.

Oltre quanto indicato al punto 28.2 "Rischi sempre esclusi", le garanzie previste dalla presente Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" non sono valide:

- 1 per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- 2 per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- 3 in caso di controversie tra comproprietari;
- 4 per compravendita e permuta del *fabbricato* assicurato.

26.4 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie descritte ai punti 26.1 "Rischio assicurato" e 26.2 "Casi assicurati" vengono prestate al *Contraente* e al suo *nucleo familiare*.

Con riferimento all'ambito della vita privata, le garanzie, limitatamente ai casi indicati ai punti 26.2.1.A "Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni" e 26.2.1.C "Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi" della Garanzia Silver e 26.2.2.B "Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi" della Garanzia Gold, si estendono agli addetti ai servizi domestici e ai collaboratori familiari in genere del *Contraente*, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dello stesso. Per tali *Assicurati* le garanzie non operano pertanto in relazione alla loro veste di conduttore o proprietario di *fabbricato*.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *polizza*, le garanzie sono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

27. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



27.1 COESISTENZA CON CONTRATTO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In relazione al punto 26.2.2.B "Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi" della Garanzia Gold e al punto B "Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente" della Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Gold" la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dal contratto assicurativo di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui il contratto assicurativo di Responsabilità civile non sia operativo nel merito o non esista.

La prestazione non opera nel caso in cui il contratto assicurativo di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento, in caso di violazione del patto di gestione lite o qualora il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In caso di esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.

27.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della *polizza*, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;
- trascorsi 2 anni dalla data di effetto della *polizza* per gli atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta);
- durante il periodo di validità della *polizza*, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un contratto assicurativo precedente stipulata con Reale Mutua, la carenza dei 3 mesi o dei 2 anni non opera per tutte le prestazioni già previste con il contratto assicurativo precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale contratto assicurativo precedente.

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

27.3 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- A per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- B per gli atti di volontaria giurisdizione, la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;
- C per tutti gli altri casi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

27.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

- A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B Per i casi di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (punto 26.2.2.A "Garanzia Gold") l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
- C In tutti gli altri casi l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

27.5 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come *unico sinistro*:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* per *sinistro* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

28. CHE COSA NON È ASSICURATO



28.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI GARANZIE FACOLTATIVE

Qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Garanzia facoltativa, le garanzie non sono valide per:

- A qualsiasi *sinistro* inerente o derivante dall'attività di lavoro dipendente (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver" o "Lavoro dipendente Gold");
- B controversie che coinvolgano il *Contraente* o gli *Assicurati* in qualità di utenti del web e di Social e Media Network (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Web@ctive");
- C la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'*Assicurato* (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" limitatamente alle ubicazioni per le quali è stata richiamata).

28.2 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

A Le garanzie non sono valide per:

- 1 vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - 2 vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;
 - 3 fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - 4 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - 5 vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
 - 6 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - 7 controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
 - 8 fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di *assicurazione*;
 - 9 fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
 - 10 qualsiasi *sinistro* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
 - 11 controversie relative alla compravendita e permuta di immobili;
 - 12 controversie relative alla costruzione ex novo di immobili, comprese quelle inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
 - 13 controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria (a eccezione di quanto previsto al punto 26.2.1.D "Richieste di risarcimento danni conseguente a incidente stradale in cui l'*Assicurato* è coinvolto come pedone, ciclista, ecc." della Garanzia Silver);
 - 14 l'adesione ad azioni di classe (class action);
 - 15 la difesa penale per abuso di minori;
 - 16 controversie di natura contrattuale con Reale Mutua che riguardino contratti diversi da quello assicurativo; si intendono invece comprese in garanzia le controversie con Reale Mutua e/o ARAG che riguardino l'esecuzione di contratti assicurativi.
- B Reale Mutua non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).
- C L'*Assicurato* è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- D Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



29.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari al *massimale*.

PUNTO 26.2.1 "GARANZIA SILVER"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE
PUNTO 26.2.2 "GARANZIA GOLD"		€	%	DI INDENNIZZO
26.2.1.B	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Garanzia Gold)	---	---	€ 5.000 per sinistro
PUNTO 26.3 GARANZIE FACOLTATIVE		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE
		€	%	DI INDENNIZZO
GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER - Punto B: Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Gar. Lavoro Dipendente Gold)		---	---	€ 5.000 per sinistro
GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI - punto C: Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso		€ 200	---	€ 2.000 per sinistro

30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

30.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro. Tale indicazione vale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile; per la fase stragiudiziale la gestione della vertenza avviene a cura di ARAG come indicato al punto 30.3 "Gestione del sinistro".
- D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

30.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

30.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- A Ricevuta la denuncia di *sinistro*, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare a un Legale di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione;
- B ove tale tentativo di bonario componimento non abbia successo, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 30.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del Legale". Qualora l'*Assicurato* nomini il Legale proposto da ARAG, il *massimale* per *sinistro* per le spese legali sostenute per la fase giudiziale viene aumentato del 30%, fermo il *massimale* per *annualità assicurativa*;
- C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D l'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia;
- E l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.
L'arbitro è designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- H qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.

30.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

30.5 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (Mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'*indennizzo* potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

SEZIONE AUTOSUFFICIENZA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.



31. CHE COSA POSSO ASSICURARE

31.1 PRESTAZIONI PER NON AUTOSUFFICIENZA

31.1.1 PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ INFERIORE A 81 ANNI

Qualora l'Assicurato (il *Contraente* o un componente del *nucleo familiare*), con un'età inferiore a 81 anni diventi non autosufficiente, *sempreché* esso sia ancora in vita, Reale Mutua gli riconosce la corresponsione di un *indennizzo* pari a:

- € 12.000 se al momento del *sinistro* ha un'età inferiore a 46 anni;
- € 6.000 se al momento del *sinistro* ha un'età pari o superiore a 46 anni e inferiore a 61 anni;
- € 2.000 se al momento del *sinistro* ha un'età pari o superiore a 61 anni e inferiore a 81 anni.

Si specifica che è considerata non autosufficiente la persona che:

A si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l'assistenza di un'altra persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:

- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo la parte superiore e inferiore del corpo così da mantenere un livello accettabile di igiene personale;
- nutrirsi: capacità di mangiare e bere il cibo preparato e servito da altri;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi, anche con l'aiuto di ausili specifici;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti;

B è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, e necessita di assistenza costante di un'altra persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.

Fermo quanto previsto al punto 33.1.1 (non assicurabilità delle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S.), non sono assicurabili con la presente garanzia le persone che al momento della stipulazione della *polizza* siano già in tale condizione.

Il verificarsi dello stato di non autosufficienza del *Contraente* o di un membro del *nucleo familiare* per cui sia corrisposto l'*indennizzo* comporta l'annullamento contrattuale della presente Sezione.

31.1.2 PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 81 ANNI

Qualora l'Assicurato (il *Contraente* o un componente del *nucleo familiare*), con un'età pari o superiore a 81 anni, a seguito di *ricovero per infortunio* o *malattia* di durata non inferiore a 5 giorni, necessiti, secondo il parere dei medici che lo hanno in cura, di assistenza sociosanitaria, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvederà ad inviare:

- un medico o un infermiere una volta a settimana per un massimo di 2 settimane presso la *residenza*;

- un operatore socio-sanitario per 2 ore al giorno per la durata massima di 2 settimane (esclusi i giorni festivi) presso la *residenza* o, presso la *struttura sanitaria*, in caso di *ricovero* dell'*Assicurato* per un periodo non inferiore a 7 giorni, che fornisca aiuto per l'alimentazione, per l'igiene personale, per vestirsi e che supporti l'*Assicurato* e la sua famiglia nella comunicazione.

L'assistenza domiciliare integrata è operativa a partire dal 30° giorno successivo alla sottoscrizione dell'*assicurazione*, se attivata a seguito di *malattia*.

Le prestazioni erogabili presso la *residenza* sono operative dietro presentazione della *cartella clinica* o documentazione medica equipollente, attestante l'impossibilità fisica a compiere, senza l'assistenza di terzi, determinate attività della vita quotidiana.

La prestazione opera una volta per *nucleo familiare* ed *annualità assicurativa*.

32. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



32.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA - CARENZE

Fermo quanto previsto al punto 2.1 "Durata della copertura" e le esclusioni del punto 33.1.1 "Chi non assicuriamo" e 33.1.2 "Cosa non assicuriamo" la garanzia di cui al punto 31.1.1 "Prestazioni per non autosufficienza per *Assicurati* di età inferiore a 81 anni" decorre:

- A dal giorno di effetto dell'*assicurazione* nel caso di non autosufficienza conseguente ad *infortunio*;
- B dopo 3 anni dall'effetto dell'*assicurazione* nel caso di non autosufficienza conseguente all'insorgenza della *malattia* di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica;
- C dopo 6 mesi dall'effetto dell'*assicurazione* nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai punti A - B del presente punto 32.1.

I casi di non autosufficienza verificatisi:

- dopo i periodi di tempo suindicati, anche se causati da una *malattia* insorta durante tali periodi, sono compresi in garanzia;
- durante i periodi di tempo suindicati, determinano l'annullamento della garanzia qualora la persona divenuta non autosufficiente sia il *Contraente* ed esso sia l'unico componente del *nucleo familiare*; l'eventuale incasso del *premio* non costituisce deroga; il *premio* medesimo verrà restituito da Reale Mutua. Diversamente la garanzia rimane operante per gli altri componenti del *nucleo familiare*.

Fermo quanto previsto al punto 2.1 "Durata della copertura" e le esclusioni del punto 33.1.1 "Chi non assicuriamo" e 33.1.2 "Cosa non assicuriamo" la garanzia di cui al punto 31.1.2 "Prestazioni per non autosufficienza per *Assicurati* di età pari o superiore a 81 anni" decorre:

- 1 dal giorno di effetto dell'*assicurazione* nel caso di attivazione della prestazione a seguito di *infortunio*;
- 2 dopo 30 giorni dall'effetto dell'*assicurazione* in caso di attivazione della prestazione a seguito di *malattia*.

33. CHE COSA NON È ASSICURATO



33.1 ESCLUSIONI

33.1.1 CHI NON ASSICURIAMO

Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste.

33.1.2 COSA NON ASSICURIAMO

Reale Mutua non presta le garanzie previste dalla presente Sezione per *sinistri* che siano conseguenza di:

- A *infortuni* derivanti da guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcoemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionabili ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- C atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- D partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artistiche, himalaya-ne, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- E trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
- F guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- G partecipazione a gare motoristiche - non di regolarità pura - e alle relative prove;
- H eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- I pratica di sport estremi, di paracadutismo, sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili), pratica di bungee jumping e attività simili;
- J conseguenze di:
 - *infortuni* occorsi,
 - *malattie* diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell'effetto dell'*assicurazione*;
- K patologie psichiatriche e disturbi psichici e loro conseguenze ad esclusione di quanto previsto al punto 31.1.1.B (relativamente a persona affetta da morbo di Alzheimer o simili demenze senili);
- L *malformazioni o difetti fisici* preesistenti all'effetto dell'*assicurazione*;
- M sieropositività da virus H.I.V.;
- N *infortuni* subiti dall'*Assicurato* in qualità di:
 - membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;
 - passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- O *infortuni* derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni del punto 31.1.2 "Prestazioni per Assicurati di età pari o superiore a 81 anni".

34. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



34.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

PUNTO 31.1.2 "Prestazioni per Assicurati di età pari o superiore a 81 anni" - a seguito di <i>ricovero per infortunio o malattia</i> di durata non inferiore a 5 giorni		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
31.1.2	Invio medico o infermieri (se ritenuto necessario dai medici curanti)	---	---	Massimo 1 volta a settimana e per massimo 2 settimane Una volta per <i>nucleo familiare e annualità assicurativa</i>
31.1.2	Invio di un operatore socio-sanitario presso la <i>residenza</i> o, presso la <i>struttura sanitaria</i> , in caso di <i>ricovero</i> dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 7 giorni (se ritenuto necessario dai medici curanti)	---	---	Massimo 2 ore al giorno per massimo 2 settimane (esclusi i festivi) Una volta per <i>nucleo familiare e annualità assicurativa</i>



35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

35.1 GESTIONE DEL SINISTRO PER PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ INFERIORE A 81 ANNI

35.1.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso scritto del *sinistro* a Reale Mutua nel più breve tempo possibile;
- fornire un certificato anagrafico aggiornato di stato di famiglia;
- produrre tutta la documentazione del caso, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato;
- sottoporsi, anche in fase di *ricovero*, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione;
- fornire delega scritta a Reale Mutua al fine di poter verificare l'esistenza in vita dell'Assicurato;
- fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato;
- in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l'esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test M.M.S. di Folstein).

Qualora per lo stesso rischio siano stipulati altri contratti assicurativi, l'*Assicurato* deve dare avviso del *sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora il *sinistro* risultasse non indennizzabile, l'*Assicurato* si impegna a restituire gli importi eventualmente liquidati direttamente per suo conto da Reale Mutua.

35.1.2 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Reale Mutua provvede a formalizzare per iscritto all'*Assicurato*, o a chi per esso, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Entro tale periodo Reale Mutua si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico.

35.1.3 PAGAMENTO DEL CAPITALE

Reale Mutua, accertato lo stato di non autosufficienza, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Dopo il riconoscimento da parte di Reale Mutua dello stato di non autosufficienza, come indicato al precedente punto 35.1.2 "Riconoscimento dello stato di non autosufficienza", l'*Assicurato* matura il diritto a percepire il capitale indicato al punto 31.1.1 "Prestazioni per *Assicurati* di età inferiore a 81 anni".

Il diritto all'*indennizzo* per il capitale non è trasmissibile agli eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore, dopo che sia stato formalizzato lo stato di non autosufficienza ai sensi del precedente punto 35.1.2 "Riconoscimento dello stato di non autosufficienza", Reale Mutua paga agli eredi o aventi causa il capitale indicato al punto 31.1.1 "Prestazioni per *Assicurati* di età inferiore a 81 anni".

35.2 GESTIONE DEL SINISTRO PER PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 81 ANNI

Per potere usufruire delle prestazioni indicate al punto 31.1.2 "Prestazioni per *Assicurati* di età pari o superiore a 81 anni" l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'*Assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

35.2.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve inoltre:

- fornire ogni informazione e documentazione richiesta dalla *Centrale Operativa*;
- sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla *Centrale Operativa*;
- produrre, se richiesta dalla *Centrale Operativa*, copia della *cartella clinica* completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

35.2.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

35.2.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

35.3 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi*, si potrà procedere, su accordo tra l'Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle *Parti*, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza* dell'Assicurato. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le *Parti*;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente punto 12.3, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza* dell'Assicurato. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie previste ai punti 36.1 "Garanzia *assistenza* rischio ladri", 36.2 "Garanzia *assistenza* manutenzione *fabbricato*", 36.3 "Garanzia *assistenza* Silver", 36.4 "Garanzia *assistenza* Gold" sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'*Assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

36. CHE COSA POSSO ASSICURARE?



36.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI

A INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del *fabbricato*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza del *fabbricato* assicurato e di proprietà o possesso dell'*Assicurato*;
- su impianti di sicurezza e allarme.

B INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per la rottura di rottura vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

che comprometta la sicurezza dei locali del *fabbricato*, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da *furto*, tentato *furto* o *rapina*, avvenuti all'interno dell'abitazione, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal *sinistro*, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la *cartella clinica* attestante il *ricovero*, fino a 10 sedute per *annualità assicurativa*.

36.2 GARANZIA ASSISTENZA MANUTENZIONE FABBRICATO

La presente garanzia comprende le prestazioni di *assistenza* indicate al precedente punto 36.1 "Garanzia *assistenza* rischio ladri", oltre a quelle di seguito riportate.

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per:

- 1 allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, *occlusioni* o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- 2 infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *fabbricato* occupato da una sola famiglia;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler, caldaie e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B INVIO DI UN TERMIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un termidraulico presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**, tenendo a proprio carico i costi **fino alla concorrenza di € 500 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti:

- a manutenzione ordinaria;
- ai controlli annuali disposti a norma di legge;
- su impianti sui quali non sia stata effettuata la revisione obbligatoria.

C INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente interni, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di € 500 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti o malfunzionamento al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il *fabbricato* assicurato;
- guasti o malfunzionamenti del contatore.

36.3 GARANZIA ASSISTENZA SILVER

La presente garanzia comprende le prestazioni di *assistenza* indicate ai precedenti punti 36.1 "Garanzia *assistenza* rischio ladri" e 36.2 "Garanzia *assistenza* manutenzione *fabbricato*", oltre a quelle di seguito riportate.

A PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Qualora il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* sia reso inagibile a seguito di *furto* regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, *incendio*, allagamento, *esplosione* o *scoppio*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *nucleo familiare* il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, **fino a un massimo di € 500 per evento**.

B RIENTRO ANTICIPATO DA UN VIAGGIO

Qualora il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* sia reso inagibile a seguito di *furto*, *incendio*, allagamento, *esplosione* o *scoppio*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *nucleo familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), **fino alla concorrenza di € 500 per evento** per rientrare in anticipo presso la *residenza* qualora essi si trovino in viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*.

C INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA

Qualora, a seguito di *furto*, *incendio*, allagamento, *esplosione* o *scoppio*, oppure a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o da una *rapina* regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Assicurato abbia la necessità di riordinare i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, la *Centrale Operativa* - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede a inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore**. Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla *Centrale Operativa* la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

36.4 GARANZIA ASSISTENZA GOLD

La presente garanzia comprende le prestazioni di *assistenza* indicate ai precedenti punti 36.1 "Garanzia *assistenza* rischio ladri", 36.2 "Garanzia *assistenza* manutenzione *fabbricato*" e 36.3 "Garanzia *assistenza* silver", oltre a quelle di seguito riportate.

A INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per guasti a lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore per i quali sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare la funzionalità degli elettrodomestici fino alla concorrenza di € 300 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

B TRASPORTO ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti del trasporto del proprio elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore) dal *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* presso un centro di assistenza tecnica qualificato, in quanto non sia stato sufficiente erogare la prestazione di cui al punto 36.4.A "Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici", la *Centrale Operativa* provvede alla presa, al trasporto e alla riconsegna, presso il medesimo *fabbricato*, dell'elettrodomestico fino alla concorrenza di € 300 per evento.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora a seguito dell'erogazione della prestazione "Rientro anticipato da un viaggio", il *Contraente* e il suo *nucleo familiare* siano dovuti rientrare immediatamente presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, abbandonando il proprio veicolo ad oltre 50 Km dal luogo in cui si trova il *fabbricato* stesso, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente*, o ad un altro componente del *nucleo familiare*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo abbandonato nel luogo in cui è stato interrotto il viaggio, fino ad un massimo di € 500 per evento.

D PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* sia stato colpito da uno dei seguenti eventi: *furto*, *incendio*, *allagamento*, *esplosione* o *scoppio*, e il *Contraente* e il suo *nucleo familiare* abbiano dovuto interrompere il proprio viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* stesso e al suo *nucleo familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di € 500 per evento per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

E INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di *incendio*, *fulmine*, *implosione*, *esplosione* e *scoppio* occorso ai locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni assicurati*, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'Assicurato, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni assicurati* coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

È compresa la riconsegna all'indirizzo del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per evento.

F RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso al *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, indennizzabile ai sensi della Sezione *Incendio* e complementari, se operante, con esclusione dei danni da *fenomeno elettrico*, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di *sinistro* a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici in esso contenuti la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per evento.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Le garanzie previste ai successivi punti G "Biglietto e pernottamento per colloqui o concorsi", H "Baby sitter/badante in caso di spostamento", I "Counseling per il ricollocamento professionale" costituiscono prestazioni a favore del lavoratore dipendente, operanti esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dell'attività dello stesso.

La perdita del posto di lavoro dovrà essere adeguatamente certificata dall'*Assicurato*, tramite idonea documentazione del suo datore di lavoro, da inviare alla *Centrale Operativa* al momento dell'attivazione delle prestazioni.

G BIGLIETTO E PERNOTTAMENTO PER COLLOQUI O CONCORSI

Qualora a seguito di perdita del posto di lavoro l'*Assicurato*, intenda partecipare ad un concorso, o debba sostenere un colloquio di lavoro, ad oltre 50 km dal suo Comune di *residenza*, la *Centrale Operativa*:

1 mette a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica);

2 prenota un albergo.

La prestazione opera una volta per *annualità assicurativa*, e il costo relativo alla camera e alla prima colazione rimane a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 200.

L'*Assicurato* deve fornire alla *Centrale Operativa* certificazione della partecipazione al concorso o al colloquio di lavoro entro 30 giorni dalla richiesta.

H BABY SITTER/BADANTE IN CASO DI SPOSTAMENTO

Qualora a seguito di perdita del posto di lavoro l'*Assicurato*, intenda partecipare ad un concorso, o debba sostenere un colloquio di lavoro, ad oltre 50 km dal suo Comune di *residenza*, e sia impossibilitato ad occuparsi dei figli minori di 15 anni o di un altro familiare non autosufficiente (figlio/a, coniuge/convivente more uxorio, madre/padre, nuora/genero o suocera/o) con lui conviventi, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperire una baby sitter o un'assistente familiare, che si occupi del minore o che fornisca aiuto al familiare non autosufficiente, come comprovato da documentazione medica.

La prestazione opera una volta per *annualità assicurativa*, con costi a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 500.

In alternativa la *Centrale Operativa* mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune di *residenza* dell'*Assicurato*, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore o il familiare non autosufficiente, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

Per l'attivazione della garanzia, l'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo, e deve fornire alla *Centrale Operativa* certificazione della partecipazione al concorso o al colloquio di lavoro entro 30 giorni dalla richiesta.

I COUNSELING PER IL RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE

A seguito di perdita del posto di lavoro la *Centrale Operativa*, organizzerà, se richiesti dall'*Assicurato*, degli incontri di counseling presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

Il supporto del counselor ha l'intento di aiutare l'*Assicurato* a superare il disagio per la perdita dell'impiego, ad adottare una posizione proattiva finalizzata a mettere in moto le migliori risorse personali, ad individuare il proprio percorso professionale e a percorrerlo con strategie e strumenti efficaci e funzionali, valorizzando le proprie competenze e professionalità, accompagnando l'*Assicurato* nel suo percorso di ricollocamento.

La prestazione opera fino a 10 incontri per *annualità assicurativa*.

36.5 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Qualora le garanzie siano prestate su una porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 36.5 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

37. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



37.1 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

38. CHE COSA NON È ASSICURATO



38.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

A stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;

B eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;

C trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;

D atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

39. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



39.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

36.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
36.1.A	Invio di un fabbro o di un falegname	---	---	€ 500 per evento
36.1.B	Invio di un vetraio	---	---	€ 500 per evento
36.1.C	Supporto Psicologico	---	---	10 sedute per <i>annualità assicurativa</i>
36.2 GARANZIA ASSISTENZA MANUTENZIONE FABBRICATO		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
36.2	Come punto 36.1 "Gar. Assistenza Rischio Ladri"	---	---	Come punto 36.1 "Gar. Assistenza Rischio Ladri"
36.2.A	Invio di un idraulico	---	---	€ 500 per evento
36.2.B	Invio di un termoidraulico	---	---	€ 500 per evento
36.2.C	Invio di un elettricista	---	---	€ 500 per evento
36.3 GARANZIA ASSISTENZA SILVER		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
36.3	Come punto 36.2 "Gar. Assistenza Manutenzione Fabbriato"	---	---	Come punto 36.2 "Gar. Assistenza Manutenzione Fabbriato"
36.3.A	Pernottamento in albergo	---	---	€ 500 per evento
36.3.B	Rientro anticipato da un viaggio	---	---	€ 500 per evento (qualora l' <i>Assicurato</i> si trovi in viaggio ad oltre 50 km dal <i>fabbriato</i> assicurato)
36.3.C	Invio di una collaboratrice domestica	---	---	Massimo 12 ore (fruibili in moduli di 4 o 6 ore nell'arco di un mese)
36.4 GARANZIA ASSISTENZA GOLD		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
36.4	Come punto 36.3 "Gar. Assistenza Silver"	---	---	Come punto 36.3 "Gar. Assistenza Silver"
36.4.A	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici	---	---	€ 300 per evento (valido solo se garanzia già scaduta)
36.4.B	Trasporto elettrodomestici	---	---	€ 300 per evento
36.4.C	Recupero del veicolo	---	---	€ 500 per evento (solo a seguito di "Rientro anticipato da un viaggio")
36.4.D	Proseguimento del viaggio	---	---	€ 500 per evento (per tornare sul posto, qualora l' <i>Assicurato</i> debba interrompere il viaggio ad oltre 50 km dal <i>fabbriato</i> assicurato)
36.4.E	Intervento di emergenza per salvataggio <i>beni assicurati</i>	---	---	€ 1.000 per evento e deposito temporaneo massimo di 30 giorni
36.4.F	Recupero dati informatici	---	---	€ 500 per evento

36.4 GARANZIA ASSISTENZA GOLD		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
36.4.G	Biglietto e pernottamento per colloqui e concorsi (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall' <i>Assicurato</i> e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Una sola volta fino a € 200 per <i>annualità assicurativa</i> (qualora l' <i>Assicurato</i> intenda partecipare ad un concorso o sostenere un colloquio ad oltre 50 km dal comune di <i>residenza</i>)
36.4.H	Baby-Sitter/Badante in caso di spostamento (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall' <i>Assicurato</i> e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Una sola volta fino a € 500 per <i>annualità assicurativa</i> (qualora l' <i>Assicurato</i> intenda partecipare ad un concorso o sostenere un colloquio ad oltre 50 km dal comune di <i>residenza</i> . Baby-Sitter solo per figli minori di 15 anni; Badante solo per persone non autosufficienti ai sensi di <i>polizza</i>)
36.4.I	Counseling per il ricollocamento professionale (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall' <i>Assicurato</i> e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Massimo 10 incontri per <i>annualità assicurativa</i>

40. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



40.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

40.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

40.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute**

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5440 INC



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.